



# Cobas

# giornale dei comitati di base della scuola

# 28

POSTE ITALIANE SPA  
Spedizioni in a.p. art. 2 comma 20/C L.662/96 DC-RM  
In caso di mancato recapito restituire all'ufficio di Roma

Nuova serie - settembre ottobre 2005 - euro 1,50

## Non facciamoci del male

### Attenzione alle "sperimentazioni" con cui il Miur vorrebbe imporre la Riforma

di Carmelo Lucchesi

Settembre si torna a scuola e la questione centrale è sempre la riforma, un insopportabile tormentone che stiamo facendo durare molto di più rispetto ai tempi previsti da Donna Letizia Brichetto & co. Sembra di assistere a un film anni '60 di serie Z, in cui l'agente segreto di turno (un clone povero di 007) deve disinnescare la bomba nucleare prima che scocchi l'ora X ed esploda. Stavolta nei panni di James Tont c'è Donna Letizia e l'ora X è il 17 ottobre prossimo quando scadrà la delega (già prorogata di sei mesi) per l'emanazione dei decreti attuativi della legge 53/2003.

L'impresa sembra impossibile (un forte movimento di opposizione, contrarie istituzioni come il Cnpi e la Conferenza Stato - Regioni, tempi risicatissimi) e la nostra eroina è costretta a provarle tutte. Il Cnpi e la Conferenza Stato - Regioni esprimono pesanti giudizi negativi su svariati decreti attuativi della riforma? Non facciamone un dramma: Donna Letizia procede imperterrita sulla sua strada, tanto si tratta solo di pareri consultivi da chiedere solo per un obbligo formale.

La Conferenza Stato - Regioni blocca il comma 5 dell'art. 2 del decreto attuativo dell'art. 5 della legge 53/2003 relativo alla formazione iniziale e reclutamento dei docenti? Niente paura: Donna Letizia, dato che stavolta il parere è vincolante, stralcia il comma dal testo e la bozza di decreto può riprendere il suo cammino.

Il decreto attuativo sulla scuole superiore non potrà essere approvato entro il prossimo 17 ottobre? Calma e gesso: Donna Letizia ci piazza una sperimentazione così le scuole superiori che vogliono possono avviare fin da subito la riforma.

Non avete anche voi l'impressione di qualcosa già visto e sentito? Non era stata lanciata una sperimentazione anche della riforma nel primo ciclo? E un'altra per lo stesso secondo ciclo relativamente alle deportazione degli alunni nella formazione professionale e all'alternanza scuola-lavoro?

Purtroppo per il Miur, allora non furono molte le scuole ad abboccare all'amo e per quest'altro trabocchetto saranno ancora di meno. E, oltre tutto, degli esiti di tali sperimentazioni non se n'è saputo nulla né hanno potuto avere effetti sugli atti legislativi ormai prodotti.

La nuova sperimentazione consente alle scuole superiori che lo vorranno (cioè i Collegi dei docenti che sciaguratamente dovessero votare delibere in tal senso) di anticipare le novità previste nella bozza di decreto di riforma del 2° ciclo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 maggio: i nuovi licei, la nuova articolazione disciplinare e oraria, i campus (le aggregazioni di più istituti). La sperimentazione potrà essere anche parziale, riguarderà sole le classi prime e, ovviamente, dovrà essere fatta a costo zero cioè con gli organici e le risorse finanziarie già possedute dalle scuole. A queste condizioni non sembra per niente facile che un istituto riesca ad attuare la sperimentazione ma di sicuro qualche dirigente scolastico particolarmente sensibile ai voleri superiori brigherà per indurre i Collegi in tentazione.

Da segnalare l'ennesima sovversione lessicale brandita dal Miur: quello che è un mero anticipo di provvedimento legislativo non ancora formalmente completato viene spacciato per sperimentazione. Una sperimentazione degna di tal nome è il saggio di un progetto di cambiamento avente lo scopo di verificarne la validità; sulla base degli esiti della sperimentazione il



### S o m m a r i o

#### Convegni

Due proposte del Cesp per la formazione dei docenti, pag 2

#### Bollito misto

Rubrica di umanità varia, pag 2

#### Ancora ostacoli per la riforma

La ministra stralcia un passaggio del decreto sulla formazione degli insegnanti, la Consulta si esprime sul riparto di alcune competenze tra Stato e Regioni, pag 3

#### Inserto normativo per l'inizio dell'a.s.

Per resistere contro una "riforma" iniqua e sbagliata. Per far valere i propri diritti. Tra l'altro: Organi collegiali, Assetto orario e modello pedagogico, Tutor, Portfolio, Valutazione e Invalsi, Obblighi di lavoro, Assegnazione e utilizzazione del personale, Riduzione ora di lezione, Attività aggiuntive, Attribuzione incarichi, Fondo d'istituto, Flessibilità, 35 ore

#### Didattica e antagonismo

Appunti per approfondire la riflessione sulla battaglia culturale dei Cobas, pag 6

#### Per un nuovo paradigma culturale

Istruzione e cultura nella società millenaristica del XXI secolo, pag. 7

## Il contratto che non c'è

### Ancora una frode a danno dei lavoratori

Nonostante i nostri sforzi per informare i lavoratori della scuola (e tutti i dipendenti del pubblico impiego) sulla natura dell'accordo dello scorso 27 maggio, molti colleghi continuano ad aspettare gli aumenti in busta paga.

Lo ribadiamo, il testo firmato tra governo e sindacati concertativi è solo il protocollo d'intesa sul rinnovo dei bienni economici 2004-2005 dei contratti pubblici. Con quell'accordo il governo si impegna ad avviare quanto prima le trattative comparto per comparto per il rinnovo contrattuale. Ad oggi, dunque, non c'è alcun contratto ma solo l'atto di indirizzo che il governo ha inviato all'Aran per il rinnovo del contratto scuola e la convocazione dei sindacati per il 7 settembre per l'avvio della trattativa. Nell'atto di indirizzo il governo ribadisce il carattere strettamente economico del rinnovo biennale e conferma i con-

tenuti dell'intesa del 27 maggio. All'enorme danno di un rinnovo al ribasso, con un recupero salariale al di sotto sia dell'inflazione reale che di quella programmata, si è aggiunta la beffa: dopo più di 3 mesi non c'è traccia degli incrementi economici, che (se tutto va bene) giungeranno a fine 2005 - inizio 2006, considerato anche che una parte degli aumenti dovrà avere la copertura economica con la prossima Finanziaria. A proposito di ritardo del rinnovo contrattuale giunge una positiva notizia per i lavoratori. È noto che il ritardo nell'avvio della trattativa provoca un'ulteriore perdita ai lavoratori, perché gli aumenti arrivano dopo anni e spesso non vengono erogati gli arretrati. Il vigente Ccnl scuola al comma 5 dell'art. 1 prevede che "Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa

Le immagini di questo numero sono della 51ª Biennale di Venezia 2005

continua a pagina 2

In questo numero sono sospese le rubriche Libri, Lettere, Sentenze e Quesiti

continua a pagina 7

segue dalla prima pagina

progetto viene confermato o modificato per ovviare ad eventuali inadeguatezze rilevate.

In questa circostanza invece il progetto non va collaudato, esiste già, frutto dell'elaborazione bertagnesca tradotta in pratica dal Miur. Qualsiasi esito della "sperimentazione" non potrà apportare modifiche al progetto.

Siamo di fronte ad un'operazione che si pone due obiettivi principali neanche tanto nascosti:

1) dividere e indebolire il movimento di contrasto alla riforma mettendolo di fronte al fatto compiuto: "la riforma è ormai cosa fatta e le lotte sono inutili";

2) far propaganda elettorale per dimostrare che la riforma della scuola è stata completata.

Siamo sicuri che entrambi questi obiettivi non saranno centrati. I Collegi delle superiori si guarderanno bene dal deliberare l'obbrobrioso anticipo della riforma e quelli delle scuole del primo ciclo eviteranno di applicarla, soprattutto nelle parti palesemente illegittime: tutor, portfolio, scheda ... Chissà che non riusciamo a commutare "Donna Letizia" in "Donna Mestizia".



## Bollito misto

di Gianni e Lucotto

### Voyerismo sacro

Dopo le abominevoli stragi londinesi dello scorso luglio, un politico leghista (si presume di stretta formazione illuminista) ha indicato il modo per evitare che si replichi in Italia: controllare le moschee con telecamere. Chi propone tale dabbennaggine avrà pensato che se è normale mettere telecamere nei luoghi a lui più sacri, supermercati e banche, non c'è motivo di non piazzarle nelle moschee.

Non è minimamente sfiorato dal dubbio che le moschee siano il luogo del culto dei musulmani i quali magari hanno una concezione della religiosità un po' diversa dalla sua.

Incerta appare anche l'efficacia della proposta. Il rapporto Eures del 2003 ci informa che in Italia nel 2002 sono stati commessi 635 omicidi. Considerato che in Italia circa il 90% della popolazione è considerata cattolica (anche chi è solo battezzato ed è poi diventato buddista, viene censito come affiliato al vaticano) è evidente che il 90% degli omicidi sono di matrice cattolica. Ergo, lo statista leghista, se veramente crede di poter prevenire le morti violente in Italia con tali sistemi, dovrebbe proporre di piazzare le telecamere nelle chiese cattoliche.

### Geni d'oggi

Il manifesto del 24 luglio 2005 ci diletta con le dichiarazioni di Guidalberto Guidi, esemplare di spicco del sindacato padronale maggiormente rappresentativo, la *Confindustria*. Udite, udite il Guidipensiero: "Il modello di contrattazione sindacale oggi in vigore è la migliore possibile ed è geniale".

Capito? Il sistema concertativo è geniale. Certo che è geniale: per i padroni. Dodici anni di pace sociale, scioperi prossimi allo zero, profitti aziendali alle stelle, perdita del potere d'acquisto dei salari di almeno il 25%, aumenti dei carichi di lavoro, flessibilità a profusione e precarietà senza fine. Ecco la geniale pensata che padronato, Cgil - Cisl - Uil e soci ci hanno servito nel 1993.

### Carichi di carne umana nera

"La storia di Benito Cereno è la storia di una nave dannata, di una polemica sconosciuta, di un carico di carne umana nera che esce dalla stiva, più generalmente di una parte nera dell'uomo che stupidamente l'occidente crede di poter confinare e serrare in una stiva. È anche, quindi, la storia del mondo nero della stiva che dal fondo risale. Degli inferi che salgono al buio a tormentare l'uomo che li ha dimenticati, dimenticando con loro, la propria relazione globale col mondo e con l'origine".

Roberto Mussapi, *Inferni, mari, isole*, Bruno Mondadori, 2002

## Convegni e Formazione

CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica  
LANDIS - Laboratorio Nazionale di Didattica della Storia

### LA CULTURA SCOLASTICA DEL VENTENNIO FASCISTA: TEMI DELLA PROPAGANDA E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

venerdì 11 novembre 2005  
Bologna, Scuola Carducci, viale Dante 2

Corso di formazione nazionale riconosciuto dal Miur per gli insegnanti di ogni ordine e grado

Il progetto è stato riconosciuto e parzialmente finanziato nel programma della "Celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione" della Regione Emilia Romagna nell'ambito della L.R. 23/2003 (prot 0009872/cul 16/03/2005)

Programma

ore 9.15/13.00 - *La cultura scolastica nel Ventennio: temi della propaganda e organizzazione scolastica*

Tavola rotonda con:

Stefano Cavazza - Università di Bologna

Nicola Labanca - Università di Siena

altri storici che si sono occupati della scuola e della trasmissione culturale nel Ventennio fascista.

ore 15.00/18.30 - *Insegnare il fascismo: percorsi nell'ideologia*  
Relazioni di insegnanti dei diversi livelli scolastici con formazione di gruppi di lavoro distinti per ordine di scuola:

- didattica scuola primaria: immagini, mostre, quotidianità;

- didattica scuola secondaria: i percorsi tra i documenti e gli archivi scolastici.

*Destinatari del corso: aperto alla libera e gratuita iscrizione degli insegnanti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado di tutta Italia.*

*Le comunicazioni di partecipazione devono pervenire alla sede Cesp tre giorni prima dell'inizio del corso per permettere la preparazione dei materiali didattici.*

Coordinamento Nazionale in difesa del Tempo Pieno e Prolungato  
Coordinamento Genitori-Insegnanti Firenze  
Coordinamento genitori del Mugello  
CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica

### TEMPO PIENO: UNA SCUOLA PER IL FUTURO

III Convegno nazionale  
Firenze, 15 ottobre 2005  
Sede Arci di Piazza Ciampi

Richiesto riconoscimento al Miur quale attività di formazione nazionale

ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.30

Il convegno centerà i lavori sulla didattica e sulla vita scolastica nel tempo pieno, mettendo a confronto e sottoponendo a riflessione sia le esperienze positive, sia quelle che mostrano fatica, sia gli effetti nefasti dei tagli e dell'ingegneria di "riforma" sulla vita di bambini, bambine e insegnanti. L'organizzazione prevede fin dalla mattinata la formazione di gruppi di discussione seminariale su tematiche quali: pratiche (positive e negative) delle compresenze; il tempo in cui il bambino e la bambina non "lavora" (gioco, distrazione, sogno...); i laboratori prima e dopo la "riforma"; i percorsi verso l'autonomia personale nella scuola a tempo pieno; come costruire una rete per il rilancio del Tempo Pieno, e poi l'accoglienza, il nodo della riesumazione del voto in condotta e del portfolio come inquadramento dei comportamenti, ecc ...

Nel pomeriggio riflessioni dei gruppi e confronto in plenaria.

\*\*\*

*Come per i precedenti convegni sollecitiamo insegnanti e genitori a produrre brevi riassunti di esperienze che colleghino la pratica scolastica alla riflessione su questi nodi che alludono a cosa può essere / non può essere / è costretto ad essere il Tempo Pieno ai tempi della Moratti; i testi verranno distribuiti ai partecipanti e saranno ulteriore volano di riflessione.*

Centro Studi per la Scuola Pubblica - Cesp

Sezione di Bologna, via San Carlo 42 - tel/fax 051 241336 - www.cespbo.it - cespbo@iperbole.bologna.it



## Costituzionale o incostituzionale?

### Sentenza della Consulta: Riforma e competenze di Stato e Regioni

Con la sentenza n. 279 del 7 luglio 2005 la Corte Costituzionale si è espressa a proposito dei ricorsi promossi dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, sulla legittimità costituzionale di alcuni articoli del Dlgs 59/2004 (il decreto applicativo della riforma moratti che destruttura il primo ciclo della scuola). In sostanza la Consulta è stata chiamata a decidere su questioni riguardanti il conflitto interistituzionale sollevato dalle due regioni su quelle parti del decreto legislativo che ritengono lesive della competenza regionale concorrente e difettano del principio di leale collaborazione. Tanto più che la stessa Corte, con la sentenza 13/2004, aveva individuato come proprie dell'ambito legislativo regionale la programmazione, l'organizzazione e la gestione del servizio scolastico. La sentenza della Corte Costituzionale accoglie in alcune parti il ricorso delle due Regioni: infatti non rispettano il principio di leale collaborazione quelle parti del Dlgs 59 che consentono al Miur di decidere gli anticipi dell'età di iscrizione e il decreto sulla formazione degli organici del personale docente, senza sentire il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni.

Sono state invece rigettati altri rilievi mossi dalle due Regioni:

- è di competenza statale la fissazione dell'età minima di accesso alle scuole, trattandosi di materia che esige unitarietà di regolamentazione.
- è stato rigettato il rilievo sugli artt. 7 e 10 del Dlgs 59 nella parte in cui stabiliscono per la scuola primaria e la secondaria di primo grado un orario annuale delle lezioni, perché, secondo i ricorrenti, si tratterebbe di norme di dettaglio che, fissando in modo rigido tali orari annuali, escluderebbero qualsiasi margine di competenza regionale. Per la Corte tali norme si devono invece considerare come espressive di livelli minimi di monte ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale, ferma restando la possibilità per ciascuna Regione (e per le singole istituzioni scolastiche) di incrementare le quote di propria competenza.
- non è stato accolto analogo rilievo mosso all'art. 7, comma 4, e all'art. 10 comma 4, secondo periodo, concernenti i contratti di prestazione d'opera con esperti, considerata dalle Regioni disposizione di dettaglio e non norma generale.
- rigettato anche il ricorso contro gli artt. 12 e 14 laddove prevedono l'emanazione di un regolamento governativo sull'assetto pedagogico, didattico e organizzativo della scuola del primo ciclo perché, secondo la sentenza, riguardano la determinazione di livelli essenziali della prestazione statale e quindi non viene leso il diritto delle Regioni.
- è stata ritenuta infondata la censura per l'istituzione del tutor perché si tratta di materia attinente al rapporto di lavoro del personale statale, che quindi non rientra nelle prerogative di competenza delle Regioni.

Pertanto, aggiungiamo noi, visto che il rapporto di lavoro oramai "privatizzato" è materia esclusiva della contrattazione nazionale di comparto, l'istituzione del "tutor" potrà solo essere un bel regalo di sindacati concertativi e Aran che brigano insieme per costruire anche nella scuola quelle gerarchie di cui non sentiamo alcun bisogno, distruggendo contemporaneamente quella collegialità che fino a ora ha tenuto in piedi la maggiore istituzione pubblica del paese.

## Mutilata la Riforma

### Un altro ostacolo rallenta l'emanazione dei decreti

Non occorre particolari doti divinatorie per prevedere le difficoltà istituzionali che avrebbero incontrato i decreti attuativi della riforma Brichetto. Il luogo di tali intoppi è la Conferenza Unificata Stato - Regioni, cioè l'organismo dove sono rappresentati il governo nazionale e le venti Regioni italiane che ha anche il compito di stipulare intese sulle parti dei decreti attuativi riguardanti le competenze regionali. A seguito delle recenti elezioni amministrative sono rimaste al centrodestra solo una manciata di Regioni, essendo la maggior parte governate dal centrosinistra, per cui il cammino dei decreti attuativi in corso d'opera è molto più accidentato che in passato. Il decreto oggetto del contendere è quello attuativo dell'art. 5 della legge 53/2003 relativo alla formazione iniziale e reclutamento dei docenti, partorito dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2005. Nel corso della seduta della Conferenza Stato - Regioni, tenutasi lo scorso 14 luglio, non si è raggiunta l'intesa su quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2: "Per l'accesso all'insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione pro-

fessionale, le Regioni possono avvalersi anche del canale formativo di cui al presente decreto legislativo, in connessione con apposite procedure concorsuali disciplinate dai rispettivi ordinamenti". Le Regioni hanno pure espresso parere negativo sull'intera bozza di decreto. A fronte di ciò, la volitiva Letizia Brichetto ha reagito come fa sempre quando qualcuno contesta il suo operato: ha struzzescamente infilato la testa sotto la sabbia, infischiosene della stroncatura delle Regioni (tanto non è vincolante) e annunciando lo stralcio del comma contestato dal testo. Così è, infatti, avvenuto nella seduta del 3 agosto del Consiglio dei Ministri ed il testo amputato è passato alle commissioni parlamentari per il prescritto parere.

L'amena storiella ci suggerisce due considerazioni.

La ministra ha una certa premura di portare a compimento la distruzione della scuola pubblica. La scadenza del 17 d'ottobre è sempre più vicina e i le bozze di decreti legislativi da definire sono ancora tanti.

L'epurazione del comma apporta una grave menomazione ad uno

dei cardini della riforma: l'integrazione tra istruzione (la scuola) e formazione professionale (l'addestramento al lavoro). Per sottoporre ancor di più la scuola alle logiche aziendali, la riforma cerca in tutti i modi di sovrapporre, fondere e confondere i due ambiti, fino ad oggi nettamente separati: l'istruzione (cioè l'educazione del cittadino finalizzata a renderlo quanto più consapevole dei propri diritti e doveri e a sviluppare la propria personalità) e la formazione professionale (il puro e semplice addestramento ad un mestiere). Il decreto attuativo sul reclutamento dei docenti divide, gerarchizza e toglie diritti ai docenti, istituisce ennesimi baracconi universitari e determina farraginosi meccanismi di assunzione che nelle intenzioni della ministra sarebbero dovuti valere sia per il sistema dei licei (le cui competenze sono statali) che per l'istruzione e la formazione professionale (di competenza regionale). Nel momento in cui le Regioni non possono avvalersi di tale sistema di reclutamento viene a mancare un'importante sostegno dell'intero progetto brichettiano.

## A che punto è la notte? Lo stato della riforma Moratti

Il 18 marzo 2003 il Parlamento approva la legge delega sulla riforma della scuola, la legge n. 53. Il Governo ha ventiquattro mesi per definire l'annunciata decina di decreti.

**19 febbraio 2004**  
Si completa l'iter del provvedimento concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, DLgs n. 59 del 19 febbraio 2004.

**1 dicembre 2004**  
Si completa l'iter del provvedimento concernente l'istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di istruzione e formazione nonché il riordino dell'istituto nazionale per la valutazione del servizio di istruzione, DLgs n. 286 del 19 novembre 2004.

**27 maggio 2005**  
Il Consiglio dei ministri approva lo schema di decreto legislativo concernente "le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale". Il provvedimento che regola la scuola superiore ha solo iniziato il proprio iter.

**5 maggio 2005**  
Si completa l'iter del provvedimento concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, DLgs n. 76 del 15 aprile 2005.

**5 maggio 2005**  
Si completa l'iter del provvedimento concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, DLgs n. 77 del 15 aprile 2005.

**3 agosto 2005**  
Il Consiglio dei ministri riapprova lo schema "mutilato" di decreto legislativo concernente la "formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento". Questo provvedimento ha ricominciato il proprio iter.

Il 18 dicembre 2004 il Parlamento approva il decreto "milleproroghe" che fa slittare di sei mesi la scadenza della delega: dal 17 aprile 2005 al 17 ottobre 2005 ... i programmi della ministra evidentemente non procedono come previsto ...

*COORDINAMENTO NAZIONALE IN DIFESA DEL TEMPO PIENO E PROLUNGATO*

**Anno scolastico 2005-06**

# **Rimbocchiamoci le maniche**



## **Agenda delle scadenze in difesa del Tempo Pieno e contro la riforma Moratti**

### **SETTEMBRE**

**Pof:** delibera in Collegio docenti per ribadire la coerenza del modello a Tempo Pieno con compresenze, senza tutor, con riferimento ai programmi del 1985, senza organizzazione oraria spezzata per materie, senza orario opzionale

**Invalsi:** approvazione delibera in Collegio docenti e Consiglio di Circolo contro l'adesione ai quiz

### **15 OTTOBRE**

**Firenze,** 3° Convegno Nazionale di studi e di lotta e 1° Corso di Formazione sul Tempo Pieno

### **DICEMBRE**

**Garanzie sulle iscrizioni:** Preparazione di moduli di iscrizione che garantiscano la coesione dei modelli a Tempo Pieno e a Modulo, non consentano modelli orari diversi nella stessa classe, non introducano l'opzionalità delle materie.

### **GENNAIO 2006**

**Iscrizioni:** campagna per la richiesta (materie) e la conferma (elementari e medie) del modello a Tempo Pieno e Prolungato  
**Valutazione:** adozione della vecchia scheda, senza valutazione specifica del comportamento, con la religione su foglio separato, senza valutazione delle materie opzionali

### **MARZO - MAGGIO 2006**

**Mobilitazione per le sezioni a Tempo Pieno:** costituzione dei comitati di genitori per il tempo pieno che richiedano spazi e strutture agli enti locali e insegnanti al ministero per assicurare tutte le sezioni richieste

### **APRILE - MAGGIO 2006**

**Adozioni libri di testo:** rifiuto dei testi riformati e scelta delle adozioni alternative

**Le bozze delle delibere e tutte le informazioni particolareggiate sulle iniziative sono scaricabili dal sito [www.cespbo.it/coordtempopieno.htm](http://www.cespbo.it/coordtempopieno.htm)**

***CoordTempoPieno, presso CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica***

Via San Carlo, 42 - Bologna - Tel/fax 051/241336 [nof1391@iperbole.bologna.it](mailto:nof1391@iperbole.bologna.it)

Contributi cc postale n. 49062961 Cesp-Centro Studi per la Scuola Pubblica - Bologna con causale "Tempo Pieno"

## Definire la flessibilità del lavoro docente

Da quando sono stati previsti specifici compensi (risparmi ottenuti sempre e comunque sulla pelle di docenti e Ata), la definizione di cosa sia la flessibilità sta diventando il tormentone di tutti i contratti d'istituto. In genere i Ds cercano di limitare il concetto di flessibilità alle generali indicazioni riportate nel Ccnl e nel comma 2 dell'art. 4 del Dpr 275/99, che per di più sottolinea esplicitamente che: "le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:" l'articolazione modulare del monte ore annuale; la definizione di unità di insegnamento inferiori all'ora col recupero (vedi pag. 19 di questa Guida); l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, rispettando l'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche per gli alunni diversamente abili; l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Lo stesso Ministero quando ha dovuto fornire proprie indicazioni sulla flessibilità (vedi nel sito del Miur <http://www.istruzione.it/argomenti/autonomia/definisce/default.htm>), non ha potuto fare a meno di considerarle che degli esempi, non essendo assolutamente possibile esaurire una casistica che ogni scuola può arricchire. Infatti, il Miur suggerisce, "tra l'altro", che: "i tempi dell'insegnamento possono essere infatti combinati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare \* specifici percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/o riorientamento; \* fasi di insegnamento intensivo seguite da altre di appoggio; \* attività laboratoriali pluridisciplinari; \* diminuzione del numero delle discipline mediante la concentrazione del loro monte ore annuale in un solo quadrimestre. A loro volta i gruppi di alunni possono essere articolati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare: \* gruppi più grandi per le lezioni frontali;

\* gruppi più piccoli per le esercitazioni, il sostegno, il recupero, l'approfondimento; \* gruppi temporanei di livello e/o di riallineamento; \* gruppi di laboratorio; \* gruppi per le discipline opzionali; \* gruppi per le discipline facoltative. Per affrontare le difficoltà Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare: \* moduli di allineamento, paralleli a quelli delle varie classi, indirizzati a piccoli gruppi nei quali gli allievi, oltre a proseguire il normale programma di studio, sono guidati a lavorare sulle carenze individuali; \* discipline e attività nelle quali gli alunni possono ottimizzare l'uso delle proprie capacità; \* moduli di passaggio da un indirizzo a un altro della scuola superiore; \* moduli di passaggio dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale; \* moduli di riallineamento per chi rientra nel sistema di istruzione. Per promuovere le eccellenze Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare o nella quota facoltativa del curricolo: \* moduli di approfondimento per gruppi di eccellenza; \* moduli di riorientamento per la scoperta di specifiche vocazioni; \* discipline e attività destinate a costruire crediti formativi aggiuntivi".

Se sono queste le attività che riesce a suggerire, "tra l'altro", il Miur, allora pare una conferma a quanto sosteniamo da tempo: da sempre il lavoro docente è "flessibile". Ricordiamo che perfino le norme che avviano la "sperimentazione dell'autonomia" (DM 251/98 e DM 179/99), per meglio spiegare di cosa si trattasse, erano costrette a prendere a riferimento quanto previsto dai DLgs. 297/94, come gli articoli 119 Continuità, 128 Programmazione, 129 Orario scuola elementare, 130 Tempo lungo elementare, 167 Attività integrative e di sostegno scuola media, 491 Orario docenti, ecc.

Concludendo, proprio sulla base della normativa vigente (art. 86 comma 2 lett. a Ccnl 2003, art. 4 Dpr 275/99, D.l.

234/2000), pare ci siano tutte le condizioni per consentire agli Organi collegiali e alle Rsu di dare una definizione della flessibilità legata alle specifiche attività delle diverse scuole, senza dover sottostare alle "inflexibili" determinazioni dei Dirigenti scolastici.

## Orario Ata riduzione da 36 a 35 ore settimanali

Il personale che può fruire della riduzione dell'orario settimanale da 36 a 35 ore è individuato nella contrattazione d'istituto sulla base dell'art. 54 comma 1 Ccnl 2003, che lo prevede per:

- tutto il personale nelle istituzioni educative, o nelle aziende agrarie, o nelle scuole che hanno un orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana;
- il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni, secondo la definizione di turnazione dell'art. 52 comma 1 lett. c Ccnl 2003;
- il personale che opera secondo un orario con significative oscillazioni rispetto alle ordinarie 6 ore di servizio (è ordinario l'orario di 6 ore continuative antimeridiane, art. 50 Ccnl 2003) o con un orario flessibile (anticipo o posticipo di entrata e uscita anche con orario distribuito in cinque giornate lavorative, art. 52 comma 1 lett. a Ccnl 2003).

In base al comma 2 dell'art. 54 del Ccnl 2003 è nella contrattazione di istituto che viene definito il numero, la tipologia, la "significatività" dell'oscillazione e quant'altro necessario ad individuare il personale Ata che può fruire della riduzione dell'orario settimanale in base ai suddetti criteri.

Quindi, in conclusione:

- se nella scuola si verifica la condizione a) tutto il personale Ata ha diritto alla riduzione di orario;
- se nella scuola si verificano le condizioni b) e/o c) la contrattazione di scuola individuerà il personale Ata che ha diritto alla riduzione.

# Nuovo anno: istruzioni per l'uso

## Guida normativa per docenti e ata

Inserto di Cobas n. 28 - settembre 2005

Quest'anno il nostro consueto inserto normativo è ancora più ampio e risulta sostanzialmente diviso in due parti. La prima (da pag. 1 a pag. 14) raccoglie una scelta tra i materiali per resistere alla devastante "Riforma" che ci sembra no più utili ed efficaci per riprendere l'iniziativa nelle scuole fin da settembre. La scelta è stata fatta pensando all'insegnante, che a settembre si troverà a scuola a discutere e deliberare il Pof, a cui fornire essenziali strumenti normativi, ma anche punti di riferimento consolidati nelle battaglie di questi anni perchè gli Organi collegiali facciano le cose giuste. Infatti, con una "riforma" che ancora non ha concluso il proprio iter legislativo - per molti aspetti non è legge! - il ruolo degli Organi collegiali riguardo l'organizzazione oraria e l'istituzione e attribuzione di funzioni rimane fondamentale. Tanto è vero che Miur e solerti dirigenti hanno cercato di "anticipare" la "riforma" proprio facendo deliberare a Collegi docenti e Consigli di circolo o istituto tutti quegli aspetti - tempi, portfolio, tutor ecc. - che non hanno nessuna obbligatorieta.

La seconda (da pag. 15 a pag. 24) fornisce utili indicazioni rispetto alla molteplicità di aspetti che dovranno essere definiti sia nelle delibere degli Organi collegiali sia nella contrattazione d'istituto, soprattutto riguardo agli obblighi di lavoro e alle modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Pof. L'utilizzazione deve essere articolata sulla base di due Piani delle attività: uno per il personale Ata e uno per il personale docente. Le Rsu, nel pieno rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e delle volontà emerse nelle assemblee dei lavoratori, dovrebbero giungere a contratti d'istituto in cui siano chiaramente definiti, condivisi ed esplicitati - dal personale Ata e docente - i criteri relativi a: organizzazione del lavoro; articolazione dell'orario; attività aggiuntive; garanzie del personale (accesso agli atti, assegnazioni, ordini di servizio, permessi, ecc.). Come già negli scorsi anni le sedi locali Cobas sono disponibili ad intervenire, nelle situazioni in cui dovessero riscontrarsi abusi o atteggiamenti vessatori, a supporto e tutela dei singoli lavoratori o degli Organi collegiali ... buon anno scolastico

## "Riforma" Moratti: manuale per la resistenza

Il 17 ottobre 2005 scade la delega al Governo per emanare i decreti attuativi della legge sui cicli scolastici n. 53/03.

Questa data è già l'esito di una deroga ottenuta dal Governo in seguito al movimento di opposizione e di lotta di questi anni. Almeno sei tra Decreti e Regolamenti dovrebbero ancora essere approvati, tra essi non ha ancora cominciato il suo iter quello relativo alle Indicazioni Nazionali.

Lo schema di decreto relativo alla scuola superiore emanato il 27 maggio di quest'anno non ha alcuna possibilità di approvazione definitiva. Infatti per questo decreto la Conferenza Stato-Regioni, non si limita ad un parere consultivo, ma dovrebbe procedere con una "intesa vincolante" come prevede l'art. 1 comma 2 della L. 53/2003, e ad oggi, la Conferenza Stato-Regioni ha già espresso in due diverse circostanze un parere decisamente contrario ed è presumibile che il parere finale sia anch'esso negativo. A questo si aggiunge un negativo parere di merito argomentato ed articolato espresso dal Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione (ampi stralci nel n. 27 di Cobas).

Tant'è, che, nel mese di giugno, la ministra

Valutiamo, perciò, che quest'anno sarà un anno importante perchè non passino i punti della Riforma che causerebbero dei danni irreversibili nelle scuole Elementari e Medie: lo spezzatino orario con il conseguente taglio del tempo scuola e dei relativi organici, il tutor con la conseguente gerarchizzazione e scomparsa della collegialità, le Indicazioni Nazionali con la loro ottusità e distruttività, schede di valutazione scuola per scuola con conseguente polverizzazione ed aziendalizzazione delle scuole stesse, portfolio, Piani di Studio Personalizzati, ecc.

Per alimentare ed organizzare questa resistenza, in attesa della totale abrogazione della legge di Riforma (sempre più numerose sono le forze politiche ed i parlamentari che si pronunciano contro di essa), ci proponiamo in prossimità di ciascuna di queste scadenze di produrre ulteriori materiali necessari ad ostacolare l'attuazione dei singoli aspetti della Riforma: per il mese di novembre contro gli anticipi delle iscrizioni e contro modelli diversi dal Tempo Pieno e Moduli vigenti, a gennaio contro le schede di valutazione "fai da te" che contengano elementi della Riforma, a maggio contro l'adozione dei libri di testo riformati.

Il materiale che segue ha come ideali

interlocutori gli insegnanti che si trovano a settembre e nei mesi successivi a redigere, deliberare ed approvare i *Plani dell'Offerta Formativa*, per cui i documenti che seguono dovrebbero mettere in grado ciascun docente di proporre in seno alle Commissioni ed ai *Collegi dei docenti* le delibere ad hoc.

Naturalmente l'ideale sarebbe che il *Pof* contenesse tutte le delibere relative ai singoli aspetti di attuazione della *Riforma*, ma sarebbe comunque improntante che singoli aspetti della *Riforma* fossero contrattati dal *Pof*.

C'è da tenere presente che i dirigenti scolastici generalmente arrivano al *Collegio* avendo già concordato in gruppi di coordinamento, staff vari le posizioni che intendono comunque far passare, spesso millantando obblighi e normative che non hanno alcuna base giuridica: i *Collegi* pertanto, non sono più delle libere Assemblies nelle quali discutere e deliberare sulla base di liberi convincimenti. È indispensabile perciò, anche per la pletera e la indeterminazione della normativa arrivare al *Collegio* avendo realizzato una qualche forma di discussione tra i docenti che all'interno della scuola abbiano il denominatore comune di opporsi alla *Riforma*. Ci rendiamo conto che realizzare questa pratica non è semplice, ma suggeriamo comunque di far conoscere prima del *Collegio* almeno il testo delle delibere che si intendono proporre.

In ogni caso, se le condizioni nel *Collegio* non consentissero delibere ad hoc, è allora meglio che nel *Pof* non venga introdotto nulla di aggiuntivo, "innovativo" o "sperimentale": lo scorso a.s. molti *Collegi*, inconsapevolmente avevano introdotto

## Riprendiamoci gli Organi collegiali

### Il ruolo del Collegio docenti e del Consiglio d'istituto per l'avvio dell'anno scolastico

Il corretto funzionamento degli *Organi collegiali*, nonostante limiti e difetti, è l'unico presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della scuola. Il fastidio che ciò provoca a Ministri, dirigenti vari ma anche alle organizzazioni sindacali è riscontrabile nei numerosi

nel *Pof* le prove *INValSI* per cui è stato più difficile contrattarle nel mese di aprile. Naturalmente ogni insegnante in *Collegio* dovrà trovare argomenti pedagogici e didattici che motivino le delibere mentre dal punto di vista normativo si segnalano i seguenti elementi che li sosterranno dal punto di vista giuridico:

1) gli *Organi Collegiali* così come dettati nel 1974 e completamente trasfusi nel *Dpr 297/94* non hanno subito alcuna modifica né il Governo ha avuto mai una delega per legiferare in materia. Rimane, pertanto, confermata la sovranità del *Collegio dei docenti* di deliberare in materia di scelte pedagogiche e organizzative didattica (art.7 e 10 del *Dlgs 297/94*), Vale la pena di ricordare che anche tutta la normativa più recente (*Dpr 275/99* e *Dlgs 165/2001*) sull'*Autonomia scolastica* e la dirigenza scolastica ribadisce che i dirigenti operano nel rispetto delle delibere degli *Organi Collegiali*.

È indispensabile che nel corso della discussione e delle delibere afferenti il *Pof*, il *Collegio* rivendichi la disponibilità di un testo cartaceo e completo del *Pof* degli anni precedenti. Infatti, è invalsa la prassi che il *Collegio* deliberi le singole modifiche o novità da inserire nel *Pof* senza disporre di una copia completa. Viene così meno la capacità di verifica e di inserimento contestuale delle delibere. L'esito è spesso che siano commissioni ad hoc o gli stessi dirigenti a manipolare i testi che diventano ignoti al *Collegio* stesso.

2) per quanto concerne tutor portfolio ed ogni altra modifica delle funzioni e/o mansioni si fa presente che l'unica normativa vigente è l'attuale *Contratto Nazionale* e che ogni ulteriore contratta-

zione in materia non ha avuto seguito, anche se ci sono state pericolose aperture da parte dei sindacati firmatari.

3) per quanto riguarda i contenuti dell'insegnamento l'unico documento che abbia valore legale sono i *Programmi* del 1985 per la scuola elementare, i *Nuovi Orientamenti* della scuola dell'infanzia del 1992, i *Programmi della scuola Media Unica* del 1979, Le *Indicazioni Nazionali* citate dall'art. 13 comma 3 del *Dlgs 59/04* hanno avuto valore transitorio per l'anno scolastico 2004/05. Il *Regolamento Governativo* che avrebbe dovuto farle diventare definitive non ha nemmeno iniziato il suo iter e quindi non ha compiuto i passaggi parlamentari e consultivi che le avrebbero dato valore normativo: per cui i *Programmi* citati, peraltro mai abrogati, continuano ad essere gli unici a restare in vigore.

4) il Decreto Legislativo 59/2004 ha subito nel corso del suo iter ben 37 emendamenti, è quindi tutt'altro che un testo chiaro e coerente. Valgano per tutti gli articoli 19 e 13 che dovrebbero regolamentare la gradualità della applicabilità della legge e quindi lo svolgimento degli esami delle classi che avevano iniziato il loro iter nel 2003 e che invece una Circolare Dirigenziale ha "deciso" che fossero già stati aboliti.

I documenti che seguono sono il frutto di esperienze già realizzate, riviste alla luce delle novità, poche, che ci sono state nel corso dell'ultimo anno. Si invia comunque a consultare i seguenti siti per gli eventuali aggiornamenti:

<http://www.cobas-scuola.org>

<http://www.cespbai.it>

<http://www.coordinamentoscuoleroma.net>

tentativi che tentano di portare avanti per ridurre il ruolo, e al loro interno la partecipazione dei lavoratori della scuola. Proposte di legge, fortunatamente rimaste solo sulla carta, presentate sia da parlamentari di centro-destra sia di centro-sinistra, anche col sostegno delle "orga-

nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative", che riducono la presenza dei docenti e addirittura aboliscono quella degli Ata, aboliscono il *Consiglio di classe*, limitano le competenze a compiti quasi esclusivamente di ratifica e consegnano la gestione della scuola a miriadi di accordi

base di sentitici parametri (vedi tabella a lato). A queste risorse devono poi aggiungersi: - (Nota Miur n. 1609 del 2 dicembre 2003) sulla base dei relativi specifici fabbisogni comunicati dalle singole Istituzioni Scolastiche, le risorse destinate al pagamento dei compensi per l'indennità di amministrazione ai sostituti del Dsga, la quota variabile dell'indennità di amministrazione spettante al Dsga, i compensi per indennità di bilinguismo solo per le scuole lingua slovena (nell'ipotesi in cui per gli stessi fini non sia già erogata da soggetti diversi dal Miur), i compensi per l'indennità di lavoro notturno e/o festivo solo per convitti ed educandati;

- (art. 83 comma 3 lett. a Ccnl 2003) i finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e tutte le somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati, comprese le famiglie cui potrà essere richiesto un contributo per le attività integrative (peraltro già previste fin dal 1924 col Regio Decreto 965 che però ne imponeva l'assoluta e totale gratuità!);

- (art. 83 comma 3 lett. b Ccnl 2003) le economie realizzate non chiamando i supplenti temporanei, nelle scuole secondarie, per le assenze dei docenti inferiori ai 16 giorni (come previsto dall'art. 22 comma 6 L. 448/2001);

- (art. 83 comma 4 Ccnl 2003) le somme eventualmente non spese nel precedente esercizio finanziario;

- (art. 84 comma 2 Ccnl 2003) il 50% delle risorse - art.18, ultimo periodo, Ccnl 2001 - accantonate per il trattamento accessorio del personale docente, educativo e Ata in servizio presso Cede, Bdp, Ipre o nei distretti scolastici o comandato nell'Amministrazione, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio;

- il finanziamento previsto dalla L. 440/97 - il finanziamento per le scuole con sezioni carcerarie e ospedaliere; sedi di riferimento per l'educazione per adulti e corsi serali; collocate in Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emargi-

nazione scolastica (art. 9 Ccnl 2003).

Infine, l'ultima previsione "cannibalistica" dell'art. 82 del Ccnl 2003: "Il fondo potrà essere utilizzato per le economie di gestione ... conseguenti alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare nell'anno scolastico 2003-04 ... A tali risorse potranno aggiungersi quelle indicate nell'art. 35, comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289", cioè derivanti dai tagli del personale Ata.

## Fondo dell'istituzione scolastica Calcoliamo il Fis per l'a.s. 2005/2006

Anche qui la prima cifra è al lordo dipendente (quella che è indicata nelle tabelle contrattuali) ed al netto degli oneri a carico dello Stato (Impdap 24,20% + Irap 8,50%), la seconda invece è al netto sia degli oneri a carico dello Stato sia degli oneri a carico del dipendente (Impdap 8,75% + Fondo credito 0,35%) ed al lordo dell'Irpef, cioè quella che viene effettivamente accreditata alle scuole (Nota Miur n. 706 del 29/10/2004).

PROVENIENZA DELLE RISORSE	CALCOLO	TOTALE
<b>Ccnl 1999 - art. 28, comma 1</b>	357.90 - 325,34	
Letta a)	per n.... docenti	= .....
Letta c)	464,81 - 422,51	
Solo per gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado.	per n.... docenti	= .....
<b>Ccnl 2001 - art. 14, comma 1</b>		
Letta b)	59,87 - 55,13	
Risorse non spese di cui alla lettera a) dello stesso art. 14 comma 1 Ccnl 2001	per n.... docenti	= .....
Letta c)	154,26 - 142,05	
somme non spese per la mancata applicazione dell'art. 29 Ccnl 1999	per n.... docenti	= .....
Letta d)	102,78 - 93,35	
L. 15.300 mensili per 13 mensilità	per n.... Ata	= .....
<b>Ccnl 2003 - art. 82, comma 1</b>		
Letta a)	179,92 - 163,55	
euro 13,84 mensili per tredici mensilità	per n.... docenti	= .....
Letta b)	127,66 - 116,04	
euro 9,82 mensili per tredici mensilità	per n.... Ata	= .....

I testi che compongono questa *Guida* sono un estratto dalla terza edizione ampliata e rivista del nostro *Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda per docenti, ata, rsu*, editore Massari, 2003.

Il *Vademecum* è disponibile presso tutte le sedi locali Cobas.

Ulteriori approfondimenti e periodici aggiornamenti sugli argomenti affrontati in queste pagine su: <http://www.cobas-scuola.org> sulla versione telematica del nostro *Vademecum*: <http://www.cobas-scuola.org/vademecumFrame.html> e nella pagina dei *Questiti* più frequenti:

<http://www.cobas-scuola.org/faqFrame.html>

## Il fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono destinate a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente, educativo e Ata per:

- la realizzazione del Pof e le sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e del servizio;

- la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

L'art. 86 comma 1 del Ccnl 2003 stabilisce che le risorse del fondo devono essere ripartite tenendo conto della consistenza organica del personale docente e Ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto (es. istituti comprensivi) e delle diverse tipologie di attività.

Sulle attività da retribuire delibera il Consiglio di circolo o d'istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 86 comma 1 Ccnl 2003) e le proposte del Dsga adottate dal capo d'istituto, previa contrattazione con le Rsu (art. 6 comma 2 lett. i Ccnl 2003).

Sulla base dei criteri e delle modalità definite nella contrattazione di istituto (art. 6 comma 2 lett. i Ccnl 2003) il capo d'istituto attribuisce l'incarico. Si ricorda che la Cm 243/99 prevede che il capo d'istituto attribuisca, con apposito incarico scritto recante l'impegno orario previsto e il relativo compenso, le attività aggiuntive al personale. Degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica, come prevede la stessa Cm. Si consiglia quindi di inserire tale procedura all'interno del contratto di scuola, tra l'altro il diritto alla conoscenza di queste delibere e degli atti conseguenti (attribuzione degli incarichi, con nominativi e corrispondenti compensi) è prevalente rispetto alle norme che tutelano la riservatezza (TAR Emilia Romagna Sez. II - sent. 820/2001; Trib. Cassino - sent. 9/3/2003).

Con il fondo sono retribuite, eventualmente anche in misura forfetaria, le

f) le indennità di turno:  
- personale educativo: 17,04 - 15,50 notturno o festivo; 34,09 - 31,00 notturno e festivo;

- personale Ata, solo aree A e B: 14,20 - 12,90 notturno o festivo; 28,41 - 25,80 notturno e festivo;

g) l'indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal Miur in base alla normativa vigente: 284,05 euro annui per gli insegnanti elementari delle scuole slovene;

h) il compenso spettante al personale che sostituisce il Dsga o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 55, comma 1 Ccnl 2003, detratto l'importo del Cia già in godimento (tabella 9 allegata al Ccnl);

i) la quota variabile dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 55 Ccnl 2003 spettante al Dsga. I parametri per il calcolo sono definiti nella tabella 9 allegata al Ccnl;

l)- i compensi per il personale docente, educativo ed Ata per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del Pof.

Al Dsga possono essere corrisposti, fatta salva l'indennità di amministrazione, esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:

- un massimo di 100 ore annue per lavoro straordinario;

- per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati (art. 87 comma 3 Ccnl 2003).

Il fondo è alimentato dai finanziamenti previsti da disposizioni di legge, da tutte le somme destinate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, comprese quelle dell'Unione Europea, da enti pubblici o privati e dalle eventuali economie dovute all'applicazione della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002) che ha operato un ulteriore taglio degli organici.

Nonostante i capi d'istituto e i segretari presentino generalmente la questione avvolta da indeterminazione e incertezze, l'entità del fondo, attribuito dal Ministero, è determinabile fin dal 1° settembre sulla

stipulati tra Ds e Rsu.

Come più volte abbiamo già sottolineato, anche il Ccnl 2003 conferma questa tendenza che tende ad espandere le Relazioni sindacali di scuola su aree di pertinenza del Collegio dei docenti e del Consiglio di circolo o d'istituto.

Quindi per evitare l'esautoramento di questi organi è bene avere chiaro quali sono le loro competenze definite per legge e le modalità del loro funzionamento, che non possono essere materia di contrattazione e che non possono subire illegittime invasioni di campo.

Attualmente la composizione degli Organi collegiali, le loro competenze e il funzionamento sono regolati dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del DLgs 297/94 (l'attuale Testo Unico della normativa scolastica) e l'esperienza ci insegna che coloro che ne sottovalutano il ruolo di fatto consento e/o di gruppi che li utilizzeranno per i loro interessi.

“1) L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 2) Per la validità dell'adunanza ... è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ... In caso di parità, prevale il voto del presidente. 4) La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone” (art. 37 T.U.), non si calcolano gli astenuti (Nota Mpi 771/80). “La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni” (art. 12 Dpr 209/87), il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta. L'ordine del giorno deve essere chiaro “senza l'uso di terminologie ambigue o improprie e di formule evasive” (art. 12 Dpr 209/87), o non indicato nell'odg. Solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, è accettabile all'unanimità, è possibile aggiungere argomenti non previsti dalla convocazione (Cons. di Stato, sez. V, 679/70; TAR Lombardia deci-

sione 321/85).

Per il corretto funzionamento e in caso di controversie, sarà utile:

- richiedere la completa verbalizzazione di quanto avviene;

- ricordare ai presenti che, essendo organi collegiali, le decisioni e le eventuali responsabilità ad esse connesse, competono a tutti coloro che abbiano approvato le proposte e non a chi lo presiede (art. 24 Dpr 3/57); pertanto bisogna fare verbalizzare il proprio voto contrario, l'astensione o una propria dichiarazione per evitare corresponsabilità;

- qualunque ordine ritenuto illegittimo non deve essere eseguito, se non dopo riconferma scritta a seguito di propria rimozione scritta (art. 17 Dpr 3/57);

- non ottemperare a quanto richiesto dalla presidenza senza aver fatto quanto previsto nei punti precedenti;

- nel caso di ulteriori contestazioni richiedere il rispetto dell'orario previsto per la riunione (che deve sempre essere indicato nella convocazione, e dipende dal piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti), e chiedere la sospensione della stessa all'ora prevista, anche se non è stato esaurito l'o.d.g. (Cm 377/6).

Gli atti del Consiglio di circolo o di Istituto vanno sempre pubblicati all'albo della scuola, tranne quelli che riguardano singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (art. 43 T.U.).

### Collegio dei docenti

È riunito dal capo d'istituto tenendo conto dei tempi e del calendario deliberato dallo stesso collegio all'interno del piano annuale delle attività, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

È composto da tutti i docenti in servizio (di ruolo, supplenti annuali e temporanei, di sostegno), è presieduto dal capo d'istituto, che designa il segretario tra i suoi collaboratori.

“Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico”, quindi il 1° settembre, e pertanto deve essere messo nelle condizioni di potere assolvere a tutte le proprie funzioni senza limiti precostituiti da delibere

approvate precedentemente il proprio insediamento (come invece pretenderebbero molti capi d'istituto); esso infatti “... costituisce un organo a formazione istantanea ed automatica, al quale non si applica, pertanto, l'istituto della prorogatio ...” (TAR Calabria-RC, n. 121/82).

Il Collegio dei docenti (che può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro, soltanto però con funzione preparatoria delle deliberazioni, che spettano esclusivamente all'intero organo, CM 274/84):

- delibera “il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive” (quindi comprensivo degli impegni di lavoro) e le eventuali modifiche in corso d'anno, necessarie per far fronte a nuove esigenze (art. 26 comma 4 Ccnl 2003); delibera anche il Piano annuale delle attività di aggiornamento, art. 65 Ccnl 2003.

Ricordiamo ancora una volta che questi impegni, e l'eventuale partecipazione o assistenza agli esami, costituiscono tutti gli *Obblighi di lavoro* (vedi p. 5 di questa Guida) oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola (Nota Mpi n. 1972/80; TAR Lazio-Latina sent. n. 359/84; Cons. di Stato-sez. VI sent. n. 173/87). Eventuali impegni che travalichino gli obblighi contrattuali sono da ritenere come attività aggiuntive con il Fondo dell'istituzione scolastica (vedi pag. 12);

- gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti (art. 27 comma 3 lett. b Ccnl 2003);

- propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti sulla base dei quali delibererà il Consiglio di circolo o d'istituto (art. 27 comma 4 Ccnl 2003);

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. Cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento

garantita a ciascun docente:

- elabora il *Piano dell'Offerta Formativa* – Pof, previsto dall'art. 3 del Dpr 275/99.
- formula proposte su formazione e assegnazione classi, orario;
- delibera sulla divisione dell'anno scolastico in due o tre periodi, tranne che nelle scuole elementari dove sono previsti i quadrimestri (art. 2 CM 110/99);
- valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica; programma e attua le iniziative per il sostegno; esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni;

- nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati programma attività di sostegno o integrazione a favore di tali alunni;

- adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse o di classe, e sceglie i sussidi didattici;

## Difesa del tempo pieno e degli orari, aspetti organizzativi, organici e assetti pedagogici precedenti

### Una necessaria premessa

Come ribadisce la CM 36/2005, relativa alle dotazioni organiche per l'a. s. 2005/06, "Per quel che concerne il tempo pieno, *comprensivo della mensa*, fermo restando il limite posto dalla Legge Finanziaria 2005, vale a dire che le dotazioni organiche dell'anno 2005/06 non possono superare quelle dell'anno 2004/05, eventuali incrementi di posti per le stesse finalità, rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 59/2004, solo nell'ambito delle complessive consistenze di organico del personale docente assegnate a livello regionale.

È appena il caso di evidenziare che è consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato".

In parole povere questa circolare è l'ultima testimonianza in ordine di tempo dei

- elegge i collaboratori del preside. La questione sta però creando delle controversie relative alle competenze del dirigente scolastico e del ruolo dei cosiddetti "collaboratori" da lui scelti ai sensi dell'art. 31 Ccnl 2003;

- elegge il Comitato di valutazione del servizio dei docenti;

- determina il numero, i criteri di attribuzione e i destinatari delle Funzioni strumentali al Pof (vedi pag. );

- approva, per gli aspetti didattici, gli accordi con reati di scuole (art. 7 Dpr 275/99);

- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

### Consiglio di circolo o di istituto

Il Consiglio delibera:

- le attività da retribuire con il Fondo dell'istituzione scolastica (vedi pagg. 12 e 13),

acquisendo la delibera del Collegio docenti (art. 86 comma 1 Ccnl 2003);

- l'adozione del Piano dell'offerta formativa – Pof (art. 3, comma 3 del Dpr 275/99);

- l'adozione del Regolamento interno;

- i criteri generali: per la programmazione educativa e delle attività para-estrascuolastiche, per la formazione e l'assegnazione delle classi, per l'adattamento dell'orario e del calendario scolastico, per l'implesamento dei servizi amministrativi, per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (comma 4 art. 27 Ccnl 2003).

- l'eventuale collaborazione con altre scuole, la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative.

Gli atti del Consiglio sono immediatamente esecutivi e pertanto non soggetti a preventivo controllo di legittimità.

rischi che si corrono se nel Pof l'organizzazione oraria viene presentata come vorrebbe la *Riforma* nella convinzione errata che poi "non succede niente, tutto resta uguale".

Infatti, già in quest'ultimo anno abbiamo verificato che dove è passato lo spezzatino orario, i C.S.A. hanno in molti casi ridotto l'organico in funzione delle sole 27 ore obbligatorie ed eventualmente limitandosi ad un organico sufficiente a coprire le 27 + 3 ore facoltative. Per la difesa dell'organizzazione oraria e dell'impianto pedagogico del tempo pieno e dei moduli abbiamo verificato l'importanza assunta dalle firme raccolte tra i genitori (sul modulo che pubblichiamo nella pagina successiva) e allo stesso tempo è risultato importante il coinvolgimento dei genitori attraverso i Consigli di circolo e di istituto, anche utilizzando il riconoscimento costituzionale (del rinnovato art. 117) dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il Coordinamento per la difesa del Tempo Pieno e del Tempo Prolungato ha valutato molto importante lo svolgimento di Assemblee territoriali e della raccolta di firme tra i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia.

## Attribuzione incarichi

### Pretendiamo chiarezza e trasparenza: la Cm 243/99 e il contratto d'istituto

I criteri per l'attribuzione degli incarichi sono definiti nella contrattazione integrativa di scuola ai sensi dell'art. 6 lett. i Ccnl 2003. Il Ccnl regola quindi in linea generale l'attribuzione degli incarichi:

- per i docenti, le *Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa* (vedi pag. 17 di questa Guida): il collegio dei docenti delibera tipologia, numero, competenze e destinatari (art. 30 Ccnl 2003);

- per gli Ata, gli *Incarichi specifici* (vedi pag. 17 di questa Guida): secondo modalità, criteri e compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività (art. 47 comma 2 Ccnl 2003);

- per tutto il personale le *Attività aggiuntive* (vedi la pagina precedente): delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale a tal fine acquisisce la delibera del collegio docenti (art. 86 comma 1 Ccnl 2003).

La Cm 243/99 relativa agli adempimenti applicativi dell'art. 30 del Ccnl 1999, ora trasfuso nell'attuale art. 86 del Ccnl 2003, ribadisce che le attività aggiuntive retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica sono delibere dal consiglio di circolo o d'istituto nel limite delle risorse finanziarie disponibili, in base al piano annuale delle attività deliberato da collegio dei docenti e del piano delle attività del personale Ata.

La stessa circolare prevede inoltre che la delibera del consiglio di circolo o di istituto contenga "i *nomativi del personale docente e Ata chiamati a prestare dette attività aggiuntive*", "sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il *compenso spettante*" e chiarisce che "degli incarichi conferiti deve essere data *pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica*".

L'attribuzione dell'attività e del compenso, "con apposito incarico scritto", resta, ovviamente, un compito del capo d'istituto che anche in questo caso "assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali" (art. 396 T. U.) cui risulta soggetto e vincolato (vedi sentenza TAR Piemonte 131/79, e art. 25, comma 2 DLgs. 165/2001).

Visto che nei collegi si parla spesso di attività e non dell'individuazione di coloro che devono svolgerle si corre spesso il rischio che qualche capo d'istituto faccia deliberare agli organi collegiali solo le attività per potere poi discrezionalmente attribuire l'incarico: è necessario non lasciare questo spazio e, come già previsto dalla Cm 243/99, impegnarci perché nelle delibere degli Organi collegiali vengano chiaramente indicati sia i nomi di coloro che sono incaricati, che i tempi previsti per lo svolgimento dei compiti e il relativo compenso.

Così facendo, tra l'altro, si semplifica notevolmente la contrattazione di istituto che diventa, almeno in parte, la ratifica di quanto deciso dagli organi collegiali.

## Criteri attribuzione

### Un esempio di contratto d'istituto

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale di tutto il personale docente, educativo e Ata, che si concretizza in attività collegialmente condivise nelle scelte e negli incarichi che ne derivano.

Pertanto, i criteri generali per l'individuazione del personale cui attribuire incarichi aggiuntivi sono:

- la disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive. Le disponibilità saranno manifestate dagli interessati in sede di Collegio docenti e Consiglio d'Istituto;

- l'equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi sugli stessi soggetti;

- la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità capaci di assolvere a questi compiti aggiuntivi.

2. Gli incarichi per le attività da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica sono attribuiti nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli Organi Collegiali, sulla base del Piano annuale delle attività del personale docente deliberato, ai sensi dell'art. 26 comma 4 Ccnl 2003, dal Collegio dei docenti in data ... e sulla base del Piano annuale delle attività del personale Ata adottato, secondo la procedura prevista dall'art. 52 comma 3 Ccnl 2003, dal DS in data ...

#### 3. Personale docente

Le proposte di attività, debitamente strutturate, presentate in Collegio per l'approvazione, dovranno contenere, anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni docente, e l'individuazione dei docenti disponibili a svolgere la suddetta attività aggiuntiva.

#### 4. Personale Ata

La proposta di Piano delle attività formulata dal Dsga dovrà contenere anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni unità di personale, e l'individuazione del personale disponibile a svolgere la suddetta attività aggiuntiva.

5. Il DS attribuisce ogni incarico con una lettera in cui viene indicato:

- il tipo di attività e i limiti cronologici di tale impegno;
  - il compenso orario o forfettario spettante;
  - le incombenze derivanti e l'eventuale delega ed ambito di responsabilità dipendenti dall'incarico attribuito;
  - le modalità di certificazione degli impegni.
- Le lettere d'incarico costituiscono parte dell'informazione da fornire alle Rsu.

6. Degli incarichi conferiti viene data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica.

7. Il DS consulta le Rsu per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l'esigenza nel corso dell'anno scolastico.



## Attività aggiuntive da retribuire col Fis

### Ruolo del Collegio, del Consiglio di circolo o d'istituto e i criteri della contrattazione d'istituto

Il Ccnl 2003 ha ribadito che le attività aggiuntive, compensate col Fondo dell'istituzione Scolastica, sono deliberate dal Consiglio di circolo o d'istituto nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Questa delibera dovrà acquisire (art. 86 comma 1 Ccnl 2003), senza quindi apportarvi modifiche, il Piano delle attività del personale docente e il Piano delle attività del personale Ata. Il Consiglio potrebbe eventualmente rinviare al Collegio o al Ds il Piano che non rispettasse i limiti di spesa o altro, per una sua rettifica, ma non può modificarlo.

L'art. 86 Ccnl 2003 prevede la possibilità di compensi anche in misura forfetaria. Il Piano annuale delle attività del personale docente è predisposto dal capo d'istituto e deliberato dal collegio (art. 86 comma 4 Ccnl 2003).

Il Piano annuale delle attività del personale Ata è invece predisposto dal Ds e adottato dal Ds dopo essere stato oggetto di contrattazione d'istituto con le Rsu (art. 52 comma 3 Ccnl 2003).

Inoltre l'art. 6 comma 2 lett. i) Ccnl 2003 stabilisce che i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto sono materia di contrattazione con le Rsu.

La Cm 243/99, che può fornire utili elementi di riferimento a questa contrattazione, chiariva che "qualora ciò non sia già previsto nella delibera del consiglio di circolo o di istituto, con apposito incarico scritto, dal quale devono risultare sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante, il capo d'istituto individua i nominativi del personale docente e Ata chiamato a prestare dette attività aggiuntive.

Degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica". Allora, per evitare che l'individuazione dei destinatari, nonché le modalità

pre individuati nel Piano delle attività. I criteri di attribuzione ed i relativi compensi sono contrattati con le Rsu.

#### PERSONALE DOCENTE

Le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del Ds e retribuite con il fondo d'istituto.

In base all'art. 28 Ccnl 2003 le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla normativa in vigore (art. 25 del Ccnl 1999; artt. 30, 31 e 32 Ccnl 1999), la conferma è però transitoria in quanto il comma 2 del medesimo articolo precisa che entro 30 gg. dalla firma definitiva del contratto avrebbe dovuto essere avviata presso l'Aran una apposita sequenza contrattuale, per riesaminare e omogeneizzare l'intera materia.

Comunque in attesa di questa specifica sequenza contrattuale, le attività aggiuntive "consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento... sono deliberate dal collegio dei docenti" (art. 25 Ccnl 1999). Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento - non forfetizzabile - è previsto per un massimo di sei ore settimanali.

Le attività funzionali all'insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili, devono superare, insieme con quelle già programmate (per i collegi e le sue articolazioni: dipartimenti, commissioni, ecc.), le 40 ore annue delle "attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti" previste dall'art. 27, comma 3, lett. a) del Ccnl 2003.

Invece per le ore, comunque sempre deliberate dal Collegio, eventualmente eccedenti le 40 relative alle riunioni di consiglio di intersezione, interclasse e classe, si accede al fondo solo se così previsto dal Consiglio d'istituto ai sensi dell'art. 86 comma 2 lett. i) Ccnl 2003.

Per l'assegnazione di queste attività vedi *Attribuzione incarichi* (vedi la pagina seguente), per i compensi vedi *Fondo dell'istituzione Scolastica* (vedi pag. 22 di questa Guida).

## Moduli di iscrizione alternativi a tutela del diritto dei genitori al Tempo Pieno - al Tempo prolungato - al Modello di scuola scelto

### MODELLO SCOLASTICO PRESCELTO

(conservare copia dell'atto)

Al Dirigente scolastico del ..... Circolo/Istituto ..... Scuola .....  
 Al Direttore del C.S.A. della provincia di .....  
 Al Presidente del Consiglio di Circolo/Istituto .....

Noi sottoscritti, genitori di bambini aventi diritto all'iscrizione alla classe prima elementare  
 Noi sottoscritti, genitori di bambini aventi diritto all'iscrizione alla classe prima media  
 per l'anno scolastico 2006/07, richiediamo con questa l'iscrizione alla classe:

#### PRIMA ELEMENTARE

##### Modello scolastico:

(segnare con una croce la parte che interessa)

#### PRIMA MEDIA

#### SCUOLA ELEMENTARE

#### SCUOLA MEDIA

##### TEMPO PIENO

(due insegnanti contitolari su una classe, 40 ore settimanali, 4 ore di compresenza, stesso orario per tutti i ragazzi)

##### MODULI

(3 insegnanti contitolari su due classi o 4 su 3 classi, 27/30 ore settimanali, compresenze, stesso orario per tutti i ragazzi)

##### TEMPO PROLUNGATO

(36 ore di lezione, contitolarietà di tutti gli insegnanti, 6 ore di compresenza, stesso orario per tutti i ragazzi)

##### TEMPO NORMALE/BILINGUISMO

(30/33 ore di lezione, contitolarietà di tutti gli insegnanti, stesso orario per tutti i ragazzi)

Nome e cognome	Nome del figlio	Indirizzo	Scuola precedentemente frequentata	Firma

**INVIA UNA COPIA PER DOCUMENTAZIONE AL CESP DI BOLOGNA, fax 051 241336**

## Proposta di delibera del Collegio dei docenti su assetto orario e modello pedagogico per la scuola elementare

Il Collegio dei Docenti del circolo/istituto ..... nella seduta del ..... / ..... / .....

Vista la normativa vigente relativa agli aspetti organizzativi e di funzionamento didattico (DLgs 297/94 art.7; Dpr 275/99);

Visti la L. 53/2003 e il DLgs 59/2004, la Cm 29/2004, la Cm 36/2005;

Vista la delibera del collegio dei docenti ..... (Inserire qui l'eventuale riferimento alle delibere precedenti del CdC, che, contestando il DLgs 59/2004, citavano l'autonomia del collegio per quanto riguarda l'organizzazione oraria e didattica);

Confermate le linee pedagogiche, didattiche ed organizzative del Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto in merito ai contenuti e le conseguenti modalità di attuazione adottate fino all'anno scolastico in corso delibera l'intenzione e la volontà di riconfermare, e conseguentemente offrire alle famiglie, per l'anno scolastico 2005/06 un modello organizzativo "unitario" e di qualità: 27/30 ore per le classi a modulo, 40 per le classi a tempo pieno, utilizzo delle compresenze per l'ampliamento dell'offerta formativa ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Inoltre il Collegio dei docenti ritiene, nell'approssimarsi della data delle nuove iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2006/2007, di dover esprimere un atto di indirizzo che espliciti in maniera chiara la necessaria coerenza tra le scelte espresse nel Pof dell'istituto e la forma e la sostanza delle comunicazioni alle famiglie interessate alle iscrizioni:

In particolare il Collegio ritiene che vada esplicitato quanto segue:

Questo circolo didattico/istituto, sulla base delle proprie convinzioni pedagogico-didattiche e sulla base delle necessità organizzative, propone ed offre due opzioni entrambe unitarie: una a 27/30 ore ed una a 40. Si tratta di modelli didattici già sperimentati negli ultimi anni sia nelle classi a tempo pieno, sia nelle classi "a modulo".

1) Il Collegio ritiene possibile questa decisione anche alla luce della normativa vigente. Se da un lato infatti il decreto 59/2004 indica i segmenti orari differenziati della giornata scolastica (27 ore obbligatorie, 3 ore opzionali, eventuali altre ore, fino a 10, riservate alla mensa e al dopo mensa), la Cm 29/2004, immediatamente successiva, rileva che "i tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa. Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa".

2) I due modelli offerti dall'istituto, sia quello che prevede le 27/30 ore, sia quello strutturato sulle 40 ore, contemplan, come indicato nel Pof, ore di compresenza che vengono utilizzate per attività rivolte al recupero degli alunni in difficoltà, all'integrazione delle bambine e bambini stranieri, al supporto degli interventi nei confronti delle bambine e bambini in situazioni di handicap o di svantaggio, ad esperienze di classe e laboratoriali di arricchimento dell'offerta formativa.

3) L'offerta dei due modelli orari è dislocata nei plessi in risposta alla tradizionale domanda pedagogica e sociale consolidatasi in questi anni. Quindi le famiglie, all'atto dell'iscrizione, dovranno sapere che potranno trovare il modello a 27/30 ore nella/e scuola/e scolastica e il modello orario è finalizzata ad evitare la possibilità della formazione di classi con orari differenziati al proprio interno, che comprometterebbe la scelta didattica unitaria del percorso formativo e porterebbe alla frammentazione del gruppo-classe.

4) L'inserimento delle ore che il DLgs 59/2004 indica come non obbligatorie per le famiglie, inquadrato, secondo le linee precedentemente enunciate, all'interno di un modello didattico unitario, non consentirà di leggere, nel modello offerto dall'istituto, una subordinazione di momenti educativi e didattici rispetto ad altri, dal momento che queste ore vengono dal Collegio considerate come approfondimento delle tematiche sviluppate nell'insegnamento curricolare. Per esigenze organizzative e in coerenza con la salvaguardia dell'impianto unitario esse avranno una collocazione oraria che non consentirà una loro marginalizzazione all'inizio o alla fine della giornata scolastica. Va anche rilevato che la già citata Cm 29/2004 afferma che "le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa".

Il Collegio dei docenti:

- chiede al Consiglio di Circolo di fare proprie le presenti deliberazioni ed atti d'indirizzo nella consapevolezza che le scelte fatte dal Collegio siano tendenti a salvaguardare gli interessi e le aspettative, proprie di ogni componente della comunità educativa, di una scuola di qualità;

- chiede che le comunicazioni alle famiglie (sia scritte che negli incontri informativi), nonché la predisposizione dei moduli di iscrizione, siano coerenti e conseguenti a quanto espresso e deliberato dagli Organi collegiali;

- chiede sia assicurata la richiesta dell'organico necessario ad attuare i modelli didattici ed organizzativi indicati, nella loro piena e qualificata estensione (con 4 ore di compresenza degli insegnanti per le classi a 40 ore e almeno tre per le classi a 27/30 ore) ed auspica che tale richiesta sia congiuntamente sostenuta anche dal Consiglio di Circolo e dal Dirigente scolastico.

## Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado (art. 6 Ccnl 13/6/2005). Chi, in

attuazione della Riforma, consegue una riduzione dell'orario obbligatorio d'insegnamento nelle classi prime e seconde, completerà il proprio servizio con ore appartenenti alla propria classe di corso comunque disponibili nella scuola. Successivamente al conferimento delle supplenze (annuali o fino al termine delle attività didattiche), il personale che non abbia potuto completare l'orario d'obbligo come su indicato, potrà completare a domanda, l'orario obbligatorio di servizio con ore di altra classe di concorso per la quale sia in possesso della specifica abilitazione o di titolo di studio valido per l'accesso a quell'insegnamento. Ove non ricorra la predetta ipotesi, si procederà all'utilizzo dello stesso personale, sino al completamento dell'orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie. Le ore ulteriormente disponibili, dopo la precedente fase, potranno essere assegnate come ore aggiuntive d'insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali. In tal caso le ore disponibili andranno prioritariamente attribuite al personale in servizio nella stessa classe di concorso, successivamente, al personale di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione e, infine, dopo aver constatato l'assenza di personale fornito della prescritta abilitazione inserito nella I o II fascia delle graduatorie di istituto, al personale in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire.

Inoltre sempre il Ccnl 13/6/2005 sulle utilizzazioni prevede tra l'altro che:

- nel caso di perdita di ore "il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività spe-

cifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessità di disponibilità di ore" (art. 2 comma 5).

- nel caso di soppressione del posto in "organico di fatto" "i docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268 vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l'impegno ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l'utilizzazione, su classe di concorso offline o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumero.

L'impegno su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Andogamente l'impegno su classi di concorso offline di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta" (art. 5 comma 8). Infine visto che "la contrattazione decentrata a livello regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione ..." (art. 3 comma 4) sarà opportuno conoscere il relativo contratto decentrato regionale prima di procedere alla contrattazione d'istituto col dirigente scolastico.

## Riduzione ora lezione

### 1. Per motivi estranei alla didattica

L'art. 26 comma 8 del Ccnl 2003 riconferma la CM 243/79 che già prevedeva che "Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione", la CM 192/80 che ha consentito di ridurre tutte le ore di lezione. La responsabilità della riduzione orarie è: - del Consiglio di circolo o distretto che indica "i criteri generali relativi ... all'adattamento dell'orario delle lezioni ... alle condizioni ambientali" (art. 10 comma 4 T.U.), tenendo conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell'assenza della mensa o di altre problematiche che potrebbero causare la riduzione.

- del Collegio dei docenti che avanza proposte "per la formulazione dell'orario delle lezioni ... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o distretto" (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando l'aspetto didattico della situazione.

- del Consiglio di circolo o distretto che assume la relativa delibera.

In tal caso non può essere richiesto alcun recupero orario. Alcuni dirigenti però, appigliandosi all'art. 3, c. 5 del D.L. 234/2000 Regolamento dei curricula dell'autonomia, sostengono che "debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo".

Ma questo argomento non ha fondamento, perché il Regolamento tratta di sperimentazioni didattiche che nulla hanno a che fare con la riduzione per motivi estranei alla didattica. Se qualche dirigente persevera con questa interpretazione, i docenti che ricevono un ordine di servizio che prevedesse il recupero, devono opporre formale Rimostranza ed eventualmente attivare il contenzioso contattando la sede Cobas più vicina. Già diversi Giudici ci hanno dato ragione.

### 2. Per altre ragioni

In questo caso "qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti" (art. 26 comma 7 Ccnl 2003). Il Collegio, che può prevedere la riduzione dell'ora solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare il recupero coerentemente alle finalità stesse della modifica, certamente non può destinare le frazioni residue per far fare i tappabuchi e risparmiare sulle supplenze.

## Assegnazione e utilizzazione del personale Contro gli abusi di dirigenti scolastici e Dsga

L'art. 14 del Dpr 275/99 prevede che le Istituzioni scolastiche riorganizzano i propri servizi e acquisiscono competenze in materia di articolazione territoriale della scuola, assicurando "comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi". Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - Ccni 13/6/2005 - sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, indicando alcune condizioni generali, ribadisce agli artt. 4 e 15 la competenza del contratto di scuola a definire criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi ed i criteri di utilizzazione del personale totalmente o parzialmente a disposizione. Inoltre l'art. 6 comma 2 lett. d) ed e) Ccni 2003 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le "modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa" e i "criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi", pertanto l'assegnazione e l'utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d'istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze personali.

### PERSONALE ATA

(art. 15 Ccni 13/6/2005)  
"L'assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in cui il contratto d'istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterra ai seguenti criteri:  
a) maggiore anzianità di servizio;  
b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;  
c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal Ccni".

### PERSONALE DOCENTE

(art. 4 Ccni 13/6/2005)  
Oltre che dal contratto d'istituto, l'assegnazione alle sezioni, ai diversi insegnamenti compresi nella stessa classe di corso, nonché l'assegnazione alle singole

delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al Ccdn concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del Ccni".

### Scuola secondaria

(art. 4 comma 3 Ccni 13/6/2005) "Nella scuola secondaria, qualora l'istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonomia dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1".

(art. 4 comma 4 Ccni 13/6/2005)  
"Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti d'arte il contratto di istituto terrà, altresì, conto delle disposizioni di cui al D.M. n. 334 del 24.1.1994 [che individua le nuove classi di concorso, ndr] e l'art. 4 punto 9 dell'O.M. n. 332 del 9.7.1996 [art. 4 punto 9 Om 332/96 "Nella definizione dell'organico degli insegnanti di Arte applicata deve essere assicurata la presenza di un docente per ognuno dei laboratori istituiti, a fronte del funzionamento di almeno un corso completo della sezione d'istituto d'arte cui gli stessi laboratori sono connessi; l'eventuale funzionamento di classi collaterali o di altri corsi completi della stessa sezione non comporta la costituzione di ulteriori posti di insegnamento, a meno che il numero delle ore settimanali complessive di attività di laboratorio, svolte nell'ambito della medesima sezione, comporti un impegno superiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei singoli docenti. Per quanto non previsto dal presente comma si rinvia alle istruzioni impartite con la C.M. n. 102 del 27 marzo 1984".

## Proposta di delibera del Consiglio di circolo/istituto Assetto orario e modello pedagogico per la scuola elementare

Il Consiglio di circolo/istituto ..... nella seduta del ... / ..... / .....

con all'o.d.g. Piano dell'offerta formativa e Nuove iscrizioni alle classi prime

Considerato che:

- Il Dpr 275/99 stabilisce all'art. 1: "Il Piano dell'Offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia ...";
- Il Dpr 275/99 agli artt. 3, 4, 5, 6 attribuisce all'autonomia delle istituzioni scolastiche tutti gli aspetti organizzativi e di funzionamento didattico "autonomia didattica ed organizzativa";
- La circolare 29 del 5/3/2004 ("Indicazioni e istruzioni sul DLgs. 59/2004") riguardo all'orario annuale delle lezioni, comprendente un monte ore obbligatorio, uno facoltativo-opzionale ed uno eventualmente per la mensa e dopo mensa afferma: "I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa. Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa con il Profilo, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle scuole da ricomprendere tra l'altro, nell'ambito delle risorse d'organico assegnate alle medesime. Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali".
- La circolare 36 dell'8/3/2005 afferma: "Per quel che concerne il "Tempo pieno", comprensivo della mensa, fermo restando il limite posto dalla legge Finanziaria 2005, vale a dire che le Dotazioni organiche dell'anno 2005/06 non possono superare quelle dell'anno 2004/05, eventuali incrementi di posti per le stesse finalità, rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti, ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo n.59/04, solo nell'ambito delle complessive consistenze di organico del personale docente assegnate a livello regionale. È appena il caso di evidenziare che è consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato."

Tutto ciò considerato, anche in vista delle nuove iscrizioni alle classi prime,

il Consiglio delibera

di riconfermare nel Pof, e conseguentemente offrire alle famiglie anche per il prossimo anno scolastico 2006/2007 l'attuale modello organizzativo-didattico "unitario" e di qualità: 27/30 ore per le classi a modulo - 40 per le classi a tempo pieno, senza alcuna distinzione curricolare tra ore obbligatorie ed ore opzionali (dedicate ad approfondimenti delle tematiche sviluppate nelle ore obbligatorie); utilizzo delle compresenze per l'ampliamento dell'offerta formativa ed il recupero delle situazioni di svantaggio; salvaguardia dell'unità del gruppo classe; contitolarità e pari dignità dell'azione docente.

Conseguentemente a quanto deliberato l'Istituto si impegna a:

- Evidenziare, nelle comunicazioni alle famiglie, negli incontri informativi, nella predisposizione dei moduli d'iscrizione, una visione unitaria dei diversi modelli scolastici offerti e dei plessi ove questi sono disponibili, poiché la traspersione delle singole richieste delle famiglie in altrettanti modelli d'offerta formativa, rischierebbe di frammentare e indebolire il progetto educativo dell'Istituto.
- Fornire alle famiglie un quadro esaustivo sulle ripercussioni derivanti da una eventuale riduzione delle assegnazioni di organico (ruolo delle compresenze, conseguenze sull'offerta formativa, implicazioni organizzative e finanziarie, ecc.)
- Supportare la richiesta dell'organico necessario ad attuare i modelli didattici ed organizzativi indicati, nella loro piena e qualificata estensione (con 4 ore di compresenza degli insegnanti per le classi a 40 ore e almeno tre per le classi a 27/30 ore).

## Scheda di valutazione Rifutiamo la trappola della circolare

“La valutazione degli alunni va inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo delle scuole del I ciclo d'istruzione e nell'ambito dei principi delle norme e degli obiettivi definiti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dalle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati (di cui agli allegati B e C, facenti parte integrante del decreto medesimo) che, come è noto, sostituiscono i vecchi programmi della scuola elementare e media e costituiscono il nuovo assetto pedagogico, didattico e organizzativo della scuola del I ciclo di istruzione”.

Così esordisce, con un falso plateale, la circolare ministeriale 85/2004: “Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.” Tanto per iniziare le *Indicazioni Nazionali* non hanno alcun fondamento giuridico ed è del tutto falso ed infondato che i “*vecchi programmi della scuola elementare e media*” siano stati sostituiti da alcunché, essi sono pienamente vigenti ed operanti. Partendo da questo assunto, infondato e falso, la circolare procede in una sequenza di illeciti ed illegali contorsioni per cui tutta la legislazione e la normativa vigente in materia di valutazione degli alunni viene abrogata motu proprio dal Direttore Generale Silvio Criscuoli che ha firmato la circolare. Sul piano procedurale il Criscuoli attraverso successive “integrazioni” e “contestualizzazioni” stabilisce che a legificare in materia sia la sua circolare. Sul piano del merito e dei contenuti la scheda “*suggerita*” raccoglie il

## Il “portfolio”

I talebani della *Riforma Moratti* e i pasdaran dell'autonomia, che spesso coincidono con i dirigenti e gli ispettori più ottusi, in alcune situazioni provano a dire che la scheda verrà sostituita dal portfolio delle competenze individuali.

Questa proposta è del tutto infondata

peggio delle *Indicazioni nazionali*:

- ripristina la valutazione separata del comportamento (il vecchio voto di condotta);

- inserisce la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica nella scheda in palese contrasto con l'art. 306 del Dlg 29/7/94 che prevede “una nota separata” vista la facoltatività dell'Irc,

- assume la nomenclatura delle discipline adottata dalle *Indicazioni nazionali*:

Già solo per queste ragioni un Collegio dei docenti serio e responsabile dovrebbe rifiutare il modello suggerito.

È indubbio che l'articolo 144 (scheda delle elementari) del testo unico è stato abrogato nel 1999 dal Dpr n. 275 (autonomia scolastica), e che l'articolo 177 (scheda delle medie) è abolito dal Dlg 59/2004.

Ma non è stata abolita la scheda certificativa, documentativa e di comunicazione alle famiglie che la normativa vigente continua a prevedere e per la quale il ministero, il parlamento, il Cnpi, vengono investiti di precise responsabilità.

Lo stesso Dpr 275/1999 recita testualmente: “Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento” (art. 4, comma 7); “Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a

per le seguenti ragioni:

1) Il portfolio non ha nessun fondamento normativo: esso non è nominato né nella legge 53/2003 né nel Decreto Legislativo 59/2004 attuativo della legge. Non solo non viene definito a livello normativo ma esso non viene nemmeno citato tra la documentazione che deve essere approntata dagli insegnanti, proprio la parola portfolio non è mai scritta.

norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio: (...)

g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi” (art.8, comma 1); “Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate” (art. 10, comma 3).

Da cui si deduce chiaramente che:

- 1) il documento di certificazione, comunicazione alle famiglie e documentazione non può essere altro che nazionale e deve essere emanato con un apposito decreto e seguendo un iter preciso.
- 2) il ministero è stato omissivo dal 1999 non avendo provveduto ad approvare un nuovo modello di scheda, oppure reiterare, sempre attraverso la procedura prevista, la scheda vigente.
- 3) In nessun caso possono essere le scuole a supplire le manchevolezze del ministro, né tantomeno ad accollarsi i costi di riproduzione e stampa dei modelli, che devono essere realizzati dai Poligrafici di Stato ed inviati alle scuole come sempre.

In considerazione di tutto ciò, invitiamo le scuole, costrette dal ministro, che non vuole stampare ed inviare le schede, a “dover fare da sole”, a fotocopiare i vecchi modelli, senza modificare alcuna voce, per tutte le classi di scuola elementare e scuola media.

2) Il “Portfolio delle competenze individuali”

viene definito soltanto nelle Indicazioni (allegati A, B, C) del Dlg 59. Lo stesso decreto però avverte che tali allegati vengono adottati “in via transitoria fino alla emanazione del relativo regolamento governativo”.

In merito a tutta questa materia ha valore dirimente il fatto che i programmi del 1985 e del 1979 non sono stati aboliti e

2003). Queste ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell'orario settimanale di lezione, e andrebbero definiti i criteri per la loro attribuzione dagli Organi collegiali e nella trattativa sull'utilizzazione del personale tra dirigente e Rsu.

A proposito delle supplenze temporanee per assenze fino a 15 giorni ricordiamo l'importante sentenza della Corte dei Conti Sez. III Centrale d'Appello (Sent. 59/2004, scaricabile da [www.cobas-scuola.org/sui/SupplSentCorteDeiConti.html](http://www.cobas-scuola.org/sui/SupplSentCorteDeiConti.html)) che ha finalmente chiarito - soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale - quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l'evidente illegittimità dell'assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l'insegnante, quando non ci sono colleghi con ore a disposizione per sostituire il docente temporaneamente assente è

legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d'istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalla Finanziaria per il 2002 (L. 448/2001), proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Ricordiamo che, come previsto dall'art. 22 comma 6 L. 448/2001, le eventuali economie realizzate non chiamando i supplenti temporanei per le assenze dei docenti inferiori ai 16 giorni confluiscono (art. 83 comma 3 lett. b Ccnl 2003) nel Fondo dell'Istituzione Scolastica.

Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi capi d'istituto pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.

Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno. È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la

## Incarichi specifici per il personale Ata

loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico. Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant'altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamenti e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!

Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato dal Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4 art. 26 Ccnl 2003).

Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPl n.1972/80) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/84, sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/87).

## Le funzioni strumentali al Pof

Con l'art. 30 del Ccnl 2003 le funzioni obiettivo hanno modificato la loro denominazione diventando funzioni strumentali al Pof. Il collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari di queste funzioni. In caso di concorrenza tra più aspiranti il Collegio procede all'elezione a scrutinio segreto. L'entità della retribuzione sarà decisa dalla contrattazione tra Rsu e dirigente. Le risorse per retribuire tali funzioni sono attribuite direttamente alla scuola e saranno uguali a quelle ricevute a titolo di funzioni obiettivo per il 2002/2003. Non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento. Nel caso in cui il Collegio non attivi queste funzioni nell'anno di assegnazione delle relative risorse, si potranno utilizzare le stesse somme nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità.

Tenendo conto che tutti i docenti sono strumentali alla realizzazione del Pof e al fine di depotenziare il sempre possibile uso discriminatorio di queste funzioni, il collegio deve riappropriarsi del suo ruolo di programmazione e gestione delle attività organizzativo-didattiche indicando un numero massiccio di funzioni strumentali e contestualmente il monte ore corrispondente, in modo che la Rsu possa procedere allo stesso trattamento economico a parità di ore.

Certamente il superamento delle vecchie Funzioni Obiettivo, con le quali per altro scompare il riferimento alla valutazione dell'incarico come titolo di riconoscimento ai fini dell'accesso ad altri incarichi nell'Amministrazione scolastica (quali ad esempio l'accesso alla dirigenza scolastica), è un fattore positivo. Le Funzioni Obiettivo sono state infatti spesso contrastate nelle scuole, sono state elette più per 'routine' che per convinzione sull'utilità della funzione stessa. Il lavoro svolto spesso non ha avuto alcuna utilità né ricaduta sulla didattica e sugli alunni, e spesso è stato fatto in solitudine proprio perché le esigenze non erano effettivamente sentite e/o condivise dal collegio.

## PERSONALE DOCENTE

“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali (gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare “proposte al direttore didattico o al preside ... tenuto conto dei ... criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto”, senza considerarle delle “eventualità”, ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze” (art. 26 comma 4 Ccnl 2003).

“I contenuti della prestazione professionale ... si definiscono ... nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa” e pertanto, “nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”, anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di flessibilità (vedi pag. 24 di questa Guida) che ritengono opportune (art. 4 Dpr 275/1999 - Regolamento sull'autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti!

Gli obblighi di lavoro sono articolati in:

### a) Attività di insegnamento

a) ai sensi dell'art. 26 Ccnl 2003, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola materna, 22+2 nell'elementare e 18 nella secondaria. Ore che comprendono l'eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per

la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso. Lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato a Csa, Miur e/o Dirigenti scolastici di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal Ccnl (i testi delle sentenze su [www.cobas-scuola.org](http://www.cobas-scuola.org)).

a2) ai sensi dell'art. 4 del Dpr 275/99, tra l'altro, può essere adottata:

- un'articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l'orario settimanale per 33 settimane, Dm 179/99);

- un'unità d'insegnamento non coincidente con l'ora, utilizzando la parte residua. Questo è l'unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 26 comma 7 Ccnl 2003, vedi *Riduzione ora di lezione* a pag. 19 di questa Guida, e anche il comma 5 art. 3 D.l. 234/2000 *Regolamento curricula*).

### b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento

L'art. 27 Ccnl 2003 prevede:

b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;

b2) più altre ore, di norma 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.

Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano annuale delle scuole, art. 65 Ccnl 2003), la preparazione delle lezioni, le correzioni, gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami, l'arrivo in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, la sorveglianza degli alunni fino all'uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti - sez. Lazio n° 40/98).

Inoltre su proposta del Collegio, il

sono tuttora pienamente in vigore.

3) Il portfolio, quand'anche andasse a regime nel futuro, non potrà mai sostituire la scheda personale di valutazione che comunque dovrà restare per assolvere la funzione di certificazione, di comunicazione e di documentazione ufficiale alle famiglie.

Alcuni collegi (pochi e manipolati da dirigenti irresponsabili) hanno intrapreso la via del “fai da te”, non tenendo in nessun conto la normativa vigente e il valore irrinunciabile di un sistema scolastico unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, il valore legale dei titoli di studio di cui la scheda personale di valutazione è un segmento importante.

Spesso questi collegi e, in qualche caso, direttamente i dirigenti acefali si sono incartati in un dedalo di procedure e di scartoffie, di “non sense” il cui esito è di gettare nel marasma più totale la scuola e di moltiplicare il lavoro burocratico degli insegnanti.

Ci sono nello stesso quartiere scuole

elementari che hanno adottato, “in via sperimentale” le *Indicazioni* provvisorie del Ministro, e scuole medie che saggiamente hanno come punto di riferimento per i contenuti dell'insegnamento i programmi vigenti (o viceversa). Che succederà ai bambini, ed anche agli insegnanti, quando gli alunni passeranno da una scuola all'altra? Che succederà ad una bambina/o che si trasferisce in un'altra scuola a fine d'anno o nel corso dell'anno? E se nella stessa scuola insegnanti di classi diverse o della stessa classe intendono produrre schede diverse in nome dell'autonomia?

In questo caso, come in altri frangenti nelle scuole nel prossimo futuro, conviene, è più saggio e responsabile, attenersi ai programmi del 1979 (medie) e 1985 (elementari), adottare la scheda personale di valutazione vigente in questi anni, senza alcuna modifica.

Il ministro vuole scaricare il costo della scuola sui genitori e abolire il valore legale del titolo di studio da un lato e favori-

re la scuola privata dall'altro. In ogni caso, adottiamo le schede di valutazione vigenti senza alcuna modifica, per tutte le classi: fotocopiabile, compilabile, e consegnamole ai genitori.

Ribadiamo che il *Collegio dei docenti* è sovrano in materia e i Dirigenti scolastici devono attenersi e dare attuazione alle deliberazioni degli Organi Collegiali, infatti l'art. 7, comma 2 del DLgs 297/94 stabilisce che “Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adattare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; (...)

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza”.

## Il “tutor”

- la legge delega 53/2003, che ha autorizzato il governo ad emanare il DLgs 59/2004 non menziona, neppure in via assolutamente generale, la figura del tutor. - lo stesso DLgs 59/2004 vieta ai dirigenti scolastici l'attivazione del tutor per tutte le classi che, alla data di entrata in vigore, non abbiano ancora terminato il loro ciclo. Pertanto, nel caso delle classi già in essere (cioè, attualmente, tutte le classi meno quelle formate dall'anno scolastico 2004/2005) l'attivazione del tutor non è neppure una facoltà del collegio docenti, che può legittimamente rifiutare.

Essa è al contrario resa impossibile dalla esplicita - seppur transitoria - conservazione, da parte del DLgs 59, dei commi 3 e 4 dell'art. 128 del DLgs n. 297/1994 (come conferma la decisione del Tar Lecce 252/2005). Anche quest'ultima considerazione, naturalmente, può legittimamente spingere il Collegio docenti a rifiutare in blocco l'attivazione del tutor anche per le prime classi per evitanti ragioni di razionalità didattica e organizzativa.

Nonostante fin dall'approvazione della L. 53/2003 non fossero mancati, soprattutto da parte di solerti e fantasiosi dirigenti scolastici, continui, ma spesso infruttuosi, tentativi di intimidire e prevaricare gli Organi collegiali che hanno rifiutato gli stravolgimenti della “riforma”, è intervenuto il ministero con note delle Direzioni regionali e con ispezioni “mirate”.

Il fatto ci lusinga e inorgoglisce perché è l'incontrovertibile attestazione che giunge proprio dalla controparte sulle rilevanti dimensioni del movimento antiriforma che siamo riusciti a costruire. Ed è un'ulteriore conferma di quanto sosteniamo anche in queste pagine: quando gli Organi collegiali, quindi docenti, genitori, personale Ata (e, quando si tratterà della scuola superiore, anche studenti), sono convinti e determinati possono legittimamente opporsi ai diktat ministeriali e ottenere positivi risultati.

## Proposta di delibera del Collegio dei docenti o del Consiglio di circolo o istituto

### Scheda di valutazione

Vista la circolare 85/2004, considerato quanto precedentemente deliberato per l'a.s. in corso ed in coerenza con la programmazione indicata nel Pof d'Istituto, il Collegio dei docenti/Il Consiglio di circolo o istituto delibera di mantenere la scheda di valutazione degli scorsi anni, introducendo la dizione "scuola primaria" al posto di "scuola elementare".

Riguardo la valutazione degli "apprendimenti", si precisa che:

- la denominazione delle discipline e gli indicatori descrittivi delle abilità correlate per la rilevazione degli apprendimenti usati nel precedente modello ministeriale sono pienamente coerenti con la programmazione didattica del Pof;
- i modelli scolastici proposti dall'Istituto e scelti dalle famiglie sono unitariamente intesi e praticati, senza alcuna distinzione curricolare tra attività obbligatorie e facoltative/opzionali (queste ultime, dunque, non possono essere oggetto di valutazione a sé stante);

Relativamente alla valutazione di quello che la circolare 85/2004 definisce "comportamento dell'allunno considerato in ordine al grado di interesse, alle modalità di partecipazione, all'impegno, alle capacità di relazione,..." si precisa che i docenti, come negli anni passati, rileveranno il percorso degli alunni in ordine a tali ambiti in maniera descrittiva nei quadri conclusivi della scheda di valutazione.

Il Collegio dei docenti/Il Consiglio di circolo o istituto intende poi ribadire la ferma volontà, derivante da una convinta e fruttuosa pratica pedagogica, di continuare a valorizzare la collegialità in tutti i suoi aspetti ed a tutti i livelli, dalla collegialità del team docente di classe, al consiglio docenti di interclasse, al Collegio docenti.

In coerenza con quanto su affermato il Collegio/Consiglio:

- delibera di mantenere l'Agenda della programmazione e dell'organizzazione didattica di classe come utile strumento di lavoro del team docente;
- di impegnare il consiglio di interclasse ad esprimere un motivato parere in ordine all'eventuale non ammissione, in casi eccezionali, alla classe successiva.

## Proposta di delibera generale su Indicazioni Nazionali, portfolio e tutor

Ai rappresentanti negli  
Organi Collegiali

Ai docenti

Il Collegio dei docenti della scuola ..... in merito al punto all'ordine del giorno riguardante l'applicazione del D.lgs 59/2004

ritiene

di dover proseguire in continuità con quanto deliberato finora in merito all'applicazione della riforma Moratti ... (specificare eventuali precedenti mozioni e delibere)

Il Collegio dei docenti, cosciente delle responsabilità educative e didattiche che gli competono e a cui non si sottrae, in considerazione del fatto che:

- la figura del tutor è in contrasto sia con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che prevede una sola figura professionale sia con la funzione docente come precisata dall'art. 395 del D.lgs 297/94, il T.U. sulla scuola;

- il Regolamento sull'autonomia (Dpr 275/99) attribuisce alle scuole "Autonomia didattica e organizzativa" e mantiene la competenza del Ministro per quanto riguarda i modelli delle certificazioni (art. 10, comma 3: "Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate");

- le "Indicazioni Nazionali dei Piani di Studio" sono allegate solo in "Via transitoria" al Decreto e quindi non sono prescrittive;

- i Programmi del 1991 per la scuola dell'infanzia, quelli del 1985 per la scuola elementare e quelli del 1979 per la scuola media non sono stati abrogati e quindi sono ancora in vigore;

- le "Indicazioni Nazionali" hanno ricevuto critiche negative dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e non hanno svolto l'iter necessario e previsto e potrebbero quindi essere modificate;

- il portfolio non è previsto né nella L. 53/2003 né nel D.lgs 59/2004.

DELIBERA

- di non istituire la figura del "tutor", di non adottare i Piani di Studio Personalizzati ed il Portfolio in esso previsto e di utilizzare per la certificazione il modello di scheda in uso fino ad ora, senza alcuna modifica, per tutte le classi.

## Obblighi di lavoro: ciò che siamo effettivamente tenuti a fare

Modalità e norme che regolano lo svolgimento delle diverse attività

### PERSONALE ATA

Il personale Ata "assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d'istituto e con il personale docente" (art. 44 Ccnl 2003). Ai sensi degli artt. 6, 50 e 52 Ccnl 2003, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di contrattazione con le Rsu.

All'inizio dell'anno scolastico il Dsga formula una proposta relativa alle attività, il dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza rispetto al Pof, e averlo contrattato con le Rsu, la adotta. È compito del Dsga la sua puntuale attuazione.

I compiti degli Ata sono costituiti da:

**1) attività o mansioni previste dall'area di appartenenza** (tabb. A e C Ccnl 2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l'orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l'orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L'orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

In particolari condizioni (vedi pag. 24 di questa Guida) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo nella singola scuola:

- **Orario flessibile.** Consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

- **Orario plurisettimanale.** In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato

per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell'orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l'accesso al fondo dell'istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.

- **Turnazione.** Consiste nell'avvicendamenti del personale in modo da coprire l'intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell'arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell'anno per i turni festivi nell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

- **Orario degli assistenti tecnici.** È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni;

durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informativo dei laboratori, delle officine o degli uffici di competenza. "L'istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti" (art. 53 Ccnl 2003).

**2) eventuali Attività aggiuntive** (vedi pag. 20 di questa Guida).

**3) eventuali incarichi specifici** (vedi pag. 17 di questa Guida).

Il Ccnl 2003 così ha aggiunto nuove mansioni a quelle contenute nel precedente contratto che rientrando nell'ordinarietà sono senza alcuna retribuzione aggiuntiva. Il nuovo Ccnl, lungi dal respingere e contrastare le modifiche previste dal comma 3 art. 35 della finanziaria 2003, le recepisce e le sottoscrive facendo rientrare tra le funzioni dei collaboratori scolastici: "i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione"; "l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche" e "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap ... nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46". Per tutte queste mansioni erano previsti in precedenti specifici compensi aggiuntivi.

Quest'ultima norma contrattuale non cambia, comunque, la competenza istituzionale degli Enti locali in materia di fornitura dei servizi di mensa e conseguentemente il personale delle scuole che dovesse svolgere queste attività su committenza degli Enti locali, previo accordo di scuola, dovrà ricevere la retribuzione aggiuntiva a carico degli enti locali.

# Due proposte di diffida dei genitori contro le prove Invalsi

(i "considerato che", vanno puntualmente verificati per ogni scuola)

## 1° modello di diffida

Al Dirigente scolastico della Scuola/Istituto ..... di .....

### ATTO DI DIFFIDA

I sottoscritti genitori dell'alunno/a ..... frequentante la classe ..... di codesta scuola considerato che

- la valutazione predisposta dall'Invalsi per la rilevazione degli apprendimenti è stata organizzata senza alcuna forma di coinvolgimento dei genitori;
- nessuna disposizione di legge impone agli alunni l'obbligo di sottoporsi alla rilevazione prevista dall'Invalsi;
- nel Pof portato a conoscenza dai sottoscritti non risulta tale attività e che pertanto codesta scuola non può introdurla senza alcun consenso dei genitori né alcuna forma di partecipazione;
- il Consiglio di Circolo/Istituto non ha peraltro mai deliberato su tale attività;
- tale rilevazione che riguarda la didattica della scuola non è stata deliberata dal Collegio dei docenti che, ai sensi dell'art. 7 DLgs 247/94 è l'organo competente a deliberare su tutta l'attività didattica della scuola;
- pertanto tale rilevazione che "usa" gli alunni minori senza alcuna forma di consenso dei genitori legali rappresentanti, oltre ad essere palesemente lesiva della personalità degli alunni, è anche illegittima per palese violazione della normativa sulla partecipazione (L. 241/90), dell'autonomia scolastica e delle prerogative degli Organi collegiali;
- in violazione della disposizione sulla "privacy" non è garantito, peraltro, l'anonimato né sono state esplicitate le finalità della rilevazione che oggettivamente introduce modelli didattici molto discutibili ed incompatibili con un processo formativo personalizzato e partecipato;
- pertanto tale attività imposta in modo unilaterale senza alcun potere legittimamente attribuito è, sotto ogni profilo inaccettabile, e si configura come un abuso di potere.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti diffidano

il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale della scuola, dal sottoporre il/la proprio/a figlio/a alla "somministrazione" delle prove Invalsi e si riservano di promuovere tutte le opportune azioni, anche legali, a tutela dei diritti propri e del proprio figlio/a.

data

Firme

## 2° modello di diffida

Al Docente coordinatore della classe .....  
Al Consiglio di Classe della .....  
Ai docenti somministratori delle prove Invalsi nella classe ..... della scuola ..... di .....

I sottoscritti genitori degli alunni/e frequentanti la Classe ..... della Scuola ..... di ..... considerato che

- per quanto riguarda l'attività di valutazione, nessuna disposizione di legge stabilisce l'obbligo da parte delle scuole di sottoporre gli alunni ai test predisposti dall'Invalsi;
- la valutazione prospettata dall'Invalsi, peraltro non concordata con la Componente Genitori, è dovuta ad un atto unilaterale dell'Amministrazione Scolastica;
- la non conoscenza dei contenuti delle prove Invalsi ci impedisce di valutarne la valenza culturale, l'attendibilità e la scientificità;
- le prove non sono previste nelle finalità educative e didattiche contenute nel Pof di Istituto;
- alcuni quesiti della prove potrebbero violare la Legge sulla Privacy, in conseguenza dell'uso degli esiti della valutazione; diffidano le SSLL in indirizzo
- dal sottoporre i/le proprie/i figlie/le alla somministrazione delle suddette prove Invalsi,
- dal trasmettere ovunque qualsiasi informazione relativa ai propri figli senza la previa autorizzazione dei sottoscritti e dei docenti titolari della classe,
- dall'utilizzare, in palese violazione della privacy degli alunni e delle famiglie sottoscritte, qualsiasi elemento e dati privati familiari, registrati su documenti estranei alle ordinarie e tradizionali pratiche e scritture amministrative autorizzate all'atto dell'iscrizione, e si riservano di adire le vie legali, qualora ciò si dovesse verificare.

data

Firme

## Due o tre cose sull'Invalsi

Ci sembra utile fare alcune considerazioni sulle prove Invalsi che per l'a. s. 2005/2006 sono programmate dal 28 novembre al 2 dicembre.

In tutte le fonti normative che riguardano l'Invalsi, dal Decreto Legislativo 286/2004 che lo istituisce alle ultime due direttive n. 48 e n. 49 del Miur del maggio 2005, nel quale se ne indicano obiettivi e compiti per l'a. s. 2005/2006, non vi è alcun cenno al fatto che l'Invalsi debba utilizzare i docenti delle scuole per l'attività istituzionale che ha il dovere di svolgere. In particolare non è prescritto da nessuna parte che debbano essere gli insegnanti delle scuole a somministrare i test e o le prove che elaborate e proposte dall'Invalsi.

D'altra parte, la stessa legge 53/2003 (Riforma Moratti) prevede espressamente all'art.3 punto a) che "la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità". Non vi è alcun dubbio, quindi che il tipo di valutazione a cui sono chiamati i docenti è inserito in un percorso pedagogico e didattico che nulla ha a che fare con i compiti dell'Invalsi definiti nel punto b) dello stesso articolo della legge. Anzi vi è da aggiungere che per diversi motivi i docenti preposti a questo tipo di valutazione che li coinvolge personalmente e professionalmente non possano in alcun modo essere i somministratori delle prove Invalsi sia per la natura stessa delle prove e dei test, sia per il contesto e le finalità per cui deve somministrare. Premesso che, in generale e in virtù della libertà di insegnamento e per l'autonomia delle istituzioni scolastiche, entrambe

## No ai test dell'Invalsi Nessun quiz alle nostre alunne e ai nostri alunni

Arriveranno nelle nostre scuole i protocolli per la somministrazione degli orribili test nozionistici a scelta multipla dell'Invalsi. La retorica ministeriale e dirigenziale li presenta come obbligatori. In realtà – come tutte le questioni collegate alle *Indicazioni Nazionali* – non lo sono e ogni Collegio dei docenti può decidere di non effettuarli attuando così una pratica fondamentale di "ecologia scolastica". Anche in merito alle *Indicazioni Nazionali*, chi aveva sostenuto che fossero legge si è trovato poi costretto a correre ai ripari e ad aggiungere in tutta fretta Darwin e le teorie dell'evoluzione nei programmi scolastici. Non facciamoci ingannare: rifiutiamo i test!

Pensiamo solamente alle inevitabili retroazioni sulla didattica che queste somministrazioni di domande nozionistiche a scelta multipla rischiano di innescare sulle pratiche scolastiche di decine di migliaia di insegnanti.

Pensiamo a quanto è già accaduto nella scuola superiore con l'introduzione del nuovo esame di Stato che ha costretto i docenti ad addestrare i propri allievi a svolgere le nuove prove determinando un condizionamento negativo del lavoro didattico e un rovesciamento dell'ottica che vede l'allievo come punto di partenza del lavoro didattico verso un'ottica in cui si definiscono astrattamente "livelli di prestazione" da assumere acriticamente come finalità del proprio lavoro.

Per questi motivi abbiamo pensato di organizzare una campagna per la non effettuazione dei test e per supportarla alleghiamo (a pag. 15) due modelli di adesione: il primo per i colleghi che decidano a maggioranza di non effettuare le prove; il secondo per quegli insegnanti e consigli di classe che si trovino meno supportati dai colleghi ma vogliano ugualmente non sottomettere i propri allievi al "lascia o raddoppia".

*Ricordiamo che non esistono sanzioni contro Organi collegiali che deliberano secondo il proprio convincimento di mantenere il consueto assetto didattico-organizzativo, di non realizzare i test Invalsi, di non individuare criteri per la scelta del tutor o altro. Ricordiamo anche che i Collegi - che si insediano all'inizio dell'anno scolastico - possono riconvocarsi su richiesta di un terzo dei docenti e deliberare di ritornare al tradizionale assetto didattico-organizzativo delle loro scuole, rifiutando la riforma. Respingiamo peraltro le intimidazioni del Miur che rappresentano un attacco agli organi collegiali e una ingerenza nelle scelte democratiche e legittime dei lavoratori della scuola. Per quanto ci riguarda, come Cobas ribadiamo l'appoggio a tutti i lavoratori della scuola che con fermezza si battono per la difesa della scuola pubblica contro la "riforma" Moratti che mercifica il sapere, aziendalizza la scuola, riduce il tempo-scuola ed espelle personale.*

# Campagna per il ritiro di tutte le disposizioni ministeriali relative alle prove di valutazione *Invalsi*

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ministro Letizia Moratti  
viale Trastevere, 76 a - ROMA

- I sottoscritti insegnanti esprimono parere assolutamente negativo sulle prove di valutazione *Invalsi* poiché ritenute inutili e dannose. Infatti:
- sono prove decontestualizzate, che non tengono conto delle reali situazioni scolastiche variabili non solo da città a città ma anche da territorio a territorio nonché da classe a classe e da alunno ad alunno;
  - i test, strumento attraverso il quale le prove vengono somministrate non costituiscono un valido mezzo per la valutazione degli apprendimenti, ma rimandano ad un insegnamento basato sul nozionismo contrario ai principi didattici e pedagogici su cui poggia la scuola italiana;
  - non prendono in considerazione né le diversità intellettive sulle quali si basa lo sviluppo delle capacità e personali e delle conoscenze degli alunni né tanto meno le diversità delle scelte programmatiche e metodologiche dei singoli docenti i quali calano in situazione la propria didattica;
  - attraverso tali prove si paventa il grave rischio che le scuole vengano valutate secondo la loro "bravura" a risolvere test determinando così una sorta di classifica su insegnanti e alunni. Ciò potrebbe condurre ad individuare erroneamente alcune scuole come "poco efficienti" con una ricaduta sulla eterogeneità nelle iscrizioni e sul tipo di didattica che le scuole potrebbero scegliere di svolgere condizionate più dalla preoccupazione del superamento dei test che dall'efficacia dell'insegnamento-apprendimento;
  - le modalità di svolgimento delle prove (più rigide di quelle di un concorso) sottopongono gli alunni ad un inutile stress considerato che a somministrarle non sono gli insegnanti di classe ma altri; che non è concesso prolungamento del tempo a disposizione (es.: 30 min. per le classi seconde di scuola primaria); che il somministratore non può rispondere a domande riguardanti il contenuto dei quesiti né fornire nessuna informazione, risposta o indicazione specifica; che in nessun caso è consentito l'uso del dizionario, che non è consentito l'uso di gomme per cancellare e che è reso obbligatorio l'uso della penna biro;
  - per gli alunni che si rifiutano di sottoporsi alle prove sono previsti dei provvedimenti;
  - l'uso dei codici non garantisce l'anonimato degli alunni e ciò costituisce una violazione delle disposizioni sulla "privacy";
  - si individua nell'utilizzo di tali prove un sistema per raccogliere dati sugli insegnanti;
  - la presunta obbligatorietà delle prove *Invalsi* lede il principio della libertà di insegnamento (art. 33 della Costituzione);
  - le prove *Invalsi* contrastano con la legge sull'autonomia, non sono previste dalla stessa riforma Moratti (legge delega 53/2003) e nemmeno dal Dlgs applicativo n.59/2004. L'unico riferimento ai test sono le *Indicazioni nazionali*, ancora provvisorie e mai legislative dal governo attraverso i necessari passaggi legislativi.

## Per quanto sopra, i sottoscritti docenti chiedono il ritiro

### di tutte le disposizioni ministeriali relative alle prove di valutazione *Invalsi*

Nome e cognome	Scuola	Città	Firma	e-mail

Inviare per posta una copia a:

MILUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministro Letizia Moratti, viale Trastevere, 76 a - Roma

CESP - Centro Studi Scuola Pubblica, via San Carlo, 42 - 40124 Bologna

tel/fax 051.241336 www.cespo.it cespo@perbole.bologna.it

COBAS - Comitati di Base della Scuola, viale Manzoni 55 - 00185 Roma

tel 06 70452452 fax: 06 77206060 www.cobas-scuola.org mail@cobas-scuola.org

## Proposta di delibera del Collegio dei docenti contro la somministrazione dei test *Invalsi*

Il Collegio dei docenti del Circ. Didattico/ Ist. Comprensivo / Sc. Media ..... nella seduta del ..... / ..... / ..... Premesso che:

- il Collegio dei docenti è organo dotato di discrezionalità tecnica e di autonomia, da utilizzare nel rispetto della normativa vigente.
- ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L. 53/2003 gli orientamenti della scuola materna del 1991, i programmi delle elementari del 1985, quelli delle medie del 1979 saranno abrogati con un regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L. 400/1988 (regolamenti autorizzati ad abrogare o derogare leggi: la c.d. *delegificazione*), previo il parere della Conferenza Stato-Regioni, delle Commissioni parlamentari competenti e del Cnpi. Tali regolamenti non sono stati alla data odierna emanati, come confermano gli artt. 12 u.c., 13 u. c. e 14 2° comma del Dlgs. 59/2004, per cui i Collegi docenti operano in piena legittimità se fanno riferimenti ai predetti regolamenti ancora pienamente vigenti. Le indicazioni nazionali transitorie, allegate al citato Dlgs, non hanno il potere normativo di abrogare i precedenti regolamenti: un'interpretazione del genere è in palese contrasto con la stessa Legge delega e introdurrebbe surrettiziamente nell'ordinamento una nuova fonte del diritto.
- per motivazioni analoghe, è illegittimo l'obbligo di sottoporsi alle verifiche dell'*Invalsi*, in quanto tali verifiche sono predisposte facendo riferimento ad indicazioni transitorie e in contrasto con regolamenti ancora in vigore.
- l'illegittimità suddetta discende anche dal fatto che tali rilevazioni nazionali degli apprendimenti su base censitoria non sono esplicitamente previste dalla L. 53/2003
- un ultimo ma importante motivo di dubbia legittimità risiede nel fatto che tali informazioni potrebbero andare a costituire una banca dati riferita all'istituto o ai singoli insegnanti senza nessuna garanzia circa l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di un loro utilizzo per altre finalità ancora meno condivisibili dai docenti (vedi i progetti ora in discussione di ridefinizione dello stato giuridico dei docenti).

Ritiene per i motivi sotto riportati, di non aderire alla somministrazione dei test *Invalsi* che dovrebbero valutare l'andamento delle classi per il corrente anno scolastico.

Le motivazioni didattiche sulla base dei quali si assume questa scelta risultano, in sintesi, le seguenti:

- i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati non possono che rilevare parzialità inficianti);
- veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario di quanto si è andato affermando nella scuola primaria: approfondimento, collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
- provocano ansia e agevolano solo alcuni tagliando fuori i più abituati a contestualizzare, chiarire, approfondire;
- non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
- risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può prevedere percorsi particolari né situazioni di sperimentazione);
- sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni (che stanno cercando di liberarsene) e implementati forzatamente;
- diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
- rischiano di fornire un quadro distorto della realtà-scuola nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità professionale degli insegnanti.

Nel caso in cui la delibera precedente non fosse maggioritaria in Collegio si può presentare in subordine:

Il Collegio dei docenti del Circ. Didattico / Ist. Comprensivo / Sc. Media ..... nella seduta del ..... / ..... / .....

non condividendo didatticamente l'utilizzo di uno strumento parziale e nozionistico, nonché decontestualizzato ed ansiogeno quale quello dei test, comunicano al Ministro l'annullamento effettivo dei test, dichiarando, in virtù della libertà di insegnamento loro garantita direttamente dalla Costituzione e degli obblighi di correttezza professionale didattica che si sono assunti nei confronti degli allievi e dei genitori, di avere risolto gli stessi insieme ai propri alunni attuando tutte le pratiche di spiegazione, di discussione e di aiuto, tutte le strategie didattiche e di insegnamento apprendimento utili a far comprendere i test e gli argomenti da essi supportati.



**DIFENDIAMO LE NOSTRE LIQUIDAZIONI  
NO ALLO SCIPPO DEL TFR  
NO ALLA TRUFFA DEL SILENZIO/ASSENSO  
NO AI FONDI PENSIONE INTEGRATIVI**

**RIAPRIAMO LA BATTAGLIA GENERALE  
PER UNA PENSIONE PUBBLICA DIGNITOSA**

Governo, Confindustria e sindacati concertativi, puntando sulla previdenza integrativa, non solo mettono a repentaglio il nostro TFR, ma assestano un durissimo colpo alla previdenza pubblica, alle sue basi solidaristiche, spingendo i lavoratori all'individualistico "fai da te" della previdenza privata

Non abbiamo nulla da guadagnare nel consegnare la nostra liquidazione alle incertezze, ai fallimenti dei mercati borsistici o peggio alla speculazione finanziaria fatta pagare ad altri lavoratori con licenziamenti e aumenti di produttività

Non caschiamo nella trappola degli spacciatori di illusioni  
Prepariamo la mobilitazione per difendere il nostro TFR!

**CONFEDERAZIONE COBAS**

Viale Manzoni 55, Roma  
06.70452452 - 06.77206060  
[www.cobas.it](http://www.cobas.it)

di Fabio Bentivoglio, Massimo Bontempelli, Mauro Capecchi, Serena Tusini

### Necessità e potenzialità della battaglia culturale

La proposta che qui avanziamo muove da considerazioni di ordine politico e culturale, inerenti sia a una riflessione interna ai Cobas (e dunque come contributo alla definizione di alcune linee tattiche e strategiche) sia a una valutazione che riguarda il piano più generale della battaglia culturale.

Un sindacato, ormai radicato e presente in tutta la scuola italiana (indipendentemente dalla rappresentanza) come sono oggi i Cobas, dovrebbe avere la forza di portare avanti una vera e propria offensiva culturale, nella prospettiva non solo di fermare le passate, presenti e future proposte di riforma governative, ma anche di ridisegnare un'idea di scuola. È questo un compito lungo e difficile, che non si produrrà in un giorno o qualche mese, anche perché assumere l'obiettivo di definire i contorni della scuola del futuro significa ridisegnare un'idea di società, compito quanto mai arduo nell'attuale momento storico.

Eppure il piano della battaglia culturale deve essere, in una prospettiva politica antagonista, tra quelli oggi maggiormente in evidenza; l'attacco ideologico, ormai da troppi anni, è talmente invasivo da aver quasi soffocato la nostra reazione, spingendoci sempre di più sulla difensiva. Da questo punto di vista non si può ignorare che la scuola rappresenti uno dei massimi luoghi di produzione e diffusione ideologica nei paesi che, come l'Italia, conoscono un sistema formativo avanzato. Che la scuola rappresenti questo è ben chiaro ai riformatori che non stanno semplicemente distruggendo la scuola pubblica italiana, ma vi intervengono strutturalmente, piegandola a un'idea di società che ha il suo centro, anche di valore, nell'impresa e nel mercato. Il processo di riforma della scuola, iniziato ormai da 15 anni, non va solo a ridisegnare il sistema formativo, ma contiene una precisa idea di società.

Da qui le responsabilità del corpo docente e soprattutto dei docenti consapevoli dei processi di involuzione ideologica in atto; i Cobas hanno il compito di affiancare alla battaglia politica e sindacale, un'offensiva più strettamente culturale, capace di contrastare le idee dominanti e insieme, proporre di nuove, capaci di mettere in crisi le prime e di proiettarsi in un futuro diverso dal nostro presente e dal futuro che per noi vorrebbero.

Il terreno su cui portare questa lotta non è tra l'altro, contrariamente alle apparenze, dei più sfavorevoli: probabilmente l'eredità più importante che ci ha lasciato il movimento *No Global* è stata proprio la rottura del pensiero unico: la cappa ideologica affermata all'interno degli anni Ottanta è stata pesantemente scalfita, proprio da quel grande movimento di massa che ha fatto intravedere un'alternativa, a tratti radicale, rispetto all'ordine presente. Questa nuova sensibilità esiste



## Didattica e antagonismo

### Appunti per la riflessione sulla battaglia culturale dei Cobas

ancora e la rottura che ha provocato continua ad agire a un livello che è senz'altro possibile definire, se non propriamente ideologico, senz'altro culturale. È proprio in questa precisa congiuntura storica che va rafforzata come lotta politica la questione della battaglia culturale: anche dentro le nostre scuole, anche tra i nostri colleghi, esistono i postumi di questa frattura ideologica e il terreno è estremamente più favorevole rispetto a 15 anni fa o a 4-5 anni addietro quando la riforma Berlinguer cadeva in tutt'altro contesto culturale, forte della sete di novità con cui si aspettava lo svecchiamento della scuola italiana. Per questo la battaglia culturale ha una possibilità di presa e di riscontro anche a livello politico-sindacale, favorendo un incontro con i colleghi basato su affinità più culturali che strettamente politiche e anche l'arretramento dei Cobas alle ultime elezioni Rsu dovrebbe spingere a sperimentare nuove forme di penetrazione. È da queste considerazioni che scaturisce la necessità che i Cobas rinforzino un programma che abbia come obiettivo quello di individuare in positivo una nuova idea di scuola: abbiamo la necessità di precisare delle linee guida, che sappiamo ridisegnare una scuola con una forte funzione culturale e sociale adatta alle nuove dinamiche sociali e culturali, la necessità e il dovere di aprire una battaglia culturale nelle nostre scuole all'altezza della sfida che oggi la riforma della scuola e l'involuzione della società ci pongono.

#### Un allargamento della linea strategica: il piano della didattica

Ciò che qui si sta proponendo è un allargamento della strategia dei Cobas. Dobbiamo partire innanzitutto dall'ammissione dei nostri limiti: abbiamo molto chiaro il piano dell'analisi, cioè abbiamo già da tempo individuato i macroprocessi in cui si inserisce l'attacco alla scuola pubblica, abbiamo anche chiari i vari piani in cui si manifesta e dunque i piani di resistenza (autonomia, la privatizzazione, i regali - a tutti livelli - alla scuola privata e specificamente cattolica, la ridefinizione delle

funzioni del corpo docente, i presidi manager, la diversificazione delle carriere, ecc.). Appare insufficiente, invece, la capacità di dire come dovrebbe essere la scuola del terzo millennio per i ragazzi del terzo millennio. Ciò deriva dalla marginalizzazione che nella nostra riflessione assume il piano della didattica, un piano al contrario tutt'altro che marginale, essendo non solo il mezzo attraverso il quale si concretizza ogni idea di scuola (qualunque essa sia), ma anche, in questa precisa fase, il terreno privilegiato scelto dall'avversario.

Il nuovo didatticismo poi ottiene anche un consenso da non sottovalutare presso i docenti, anche perché è l'unica proposta didattica in campo, e lo è sempre di più man mano che entrano in massa nel corpo docente i "perfezionati" usciti dalle Siss. L'ipervalutazione, la modularità, la docimologia sono già pienamente attive e sono il veicolo più pesante e più concreto attraverso cui la riforma è già ampiamente operativa nella pratica quotidiana della scuola, immediatamente percettibile sia dai docenti che dagli studenti. È su questo piano che viene intaccata la funzione docente nella sua essenza primaria: la centralità assunta dal momento della valutazione a scapito di quella della trasmissione delle conoscenze, altro non significa che fare della funzione docente una funzione tecnica, quella stessa tecnica che è assunta come asse ideologico-strutturale su cui ruota tutta la riforma.

È solo scendendo sul piano della didattica che è possibile dare battaglia frontale sulla funzione docente, rifiutando radicalmente la degradazione a tecnici e rivendicando nel concreto una funzione pienamente intellettuale, un intellettuale inteso come mediatore sociale di cultura e di valori. Occorre insomma cominciare ad opporre alla didattica di regime altre esperienze didattiche, cioè un'altra pratica e dunque un'altra idea di scuola. Probabilmente ogni insegnante Cobas si sforza di fare questo all'interno delle sue classi e anzi forse l'opposizione più forte ai processi di destrutturazione della scuola li mette in pra-

tica nella sua dimensione professionale, oltre che politica e sindacale. Il problema è che tutta questa esperienza resta isolata e la resistenza assume, a questo livello, il livello didattico, una forza che è puramente individuale e che pertanto non può salire a livello di proposta culturale e politica. E in effetti non esiste attualmente una forte proposta didattica dei Cobas: è vero che i Cobas hanno un'idea di scuola che va in direzione inversa rispetto alle tendenze dominanti, ma questa idea è forse troppo vaga e ha difficoltà ad uscire dallo slogan (anche perché, a livello di enunciazione, i documenti ministeriali non dicono cose poi tanto diverse, visto che la "didattica di regime" si è appropriata di tutta una terminologia tipica semmai del patrimonio culturale e politico di chi alla riforma si oppone). Occorre dunque uscire dallo slogan o dalle enunciazioni teoriche. Ecco il senso della nostra proposta, che è proposta politica, di strategia, di passaggio da una resistenza individuale a una forma organizzata e riconoscibile di dissenso ai piani di devastazione culturale che la riforma della scuola implica. Si tratta di aprire un altro fronte di lotta contro la riforma e tentare di aprire delle finestre di sperimentazione all'interno delle nostre scuole, non più soltanto a livello individuale ma provando a fare delle proposte concrete per arrivare ai colleghi, proposte concrete e riconoscibili di una scuola altra, possibile e praticabile. Si tratta di tornare al "qui e ora". Si tratta di passare all'offensiva, continuando non solo a pensare a quale scuola vogliamo, ma cominciando a praticarla realmente dentro gli spazi che la riforma lascia aperti, come luoghi di elaborazione collettiva del futuro. Non possiamo aspettare che nasca e maturi un nuovo Don Milani, che metta a nudo le contraddizioni della scuola, praticandone una alternativa, nettamente contrapposta al presente. Dobbiamo essere noi, in prima persona, e collettivamente, ad aprire dei laboratori di sperimentazione e di pratica concreta di una scuola-altra, laboratori che scaturiscano da una riflessione

generale, complessiva sulla scuola e sul suo ruolo nelle società contemporanee. Si tratta insomma di cominciare a pensare a un Don Milani collettivo, che naturalmente non possono essere soltanto i Cobas come organizzazione. I Cobas dovrebbero funzionare come propulsore e mettere a frutto l'esperienza fatta nei movimenti, aperti alle contaminazioni, nella consapevolezza che nessuno ha la ricetta in tasca e che queste sono battaglie di lungo periodo, i cui contorni non possono essere prefissati.

Non si tratta insomma di elaborare una "didattica Cobas", non è questo il nostro obiettivo, ma semmai quello di portare degli esempi di contro-scuola, che siano da stimolo e contribuiscano alla definizione di un'idea di scuola e, insieme, siano capaci di controbattere la riforma sul terreno della proposta culturale, smascherandone il disprezzo per la cultura e per i valori sociali.

Dobbiamo allora individuare dei percorsi che ci permettano il passaggio dalla teoria alla prassi, senza la quale ogni riflessione, anche se avanzata e magari anche gravida di futuro, si rivela inutile. È questa incombenza di non facile attuazione, che mette in gioco noi stessi, non solo il nostro pensiero politico, la nostra pratica sindacale, ma anche la nostra stessa professione. Abbiamo dunque bisogno di costruire un gruppo di lavoro interno al Centro Studi per la Scuola Pubblica - Cesp che funzioni come gruppo di analisi, studio e discussione collettiva; questo gruppo dovrebbe darsi l'obiettivo a breve termine di discutere le considerazioni svolte e programmare un'attività che sia in grado, in tempi ragionevoli, di produrre una proposta di prassi della battaglia culturale.

Decidere di investire risorse intellettuali e politiche sulla questione della didattica, significa certo affiancare alla già ingente mole di lavoro che i Cobas stanno svolgendo nella scuola e fuori di essa, un'altra consistente quantità. Non si sta proponendo nessun cambio di rotta, ma un allargamento del raggio di azione, il quale però viene sentito come urgente e necessario.

Le proposte potrebbero essere molte: recupero della didattica alternativa degli anni Sessanta e Settanta (rivista però in prospettiva critica), investimento politico e economico nell'editoria scolastica, creazione di gruppi di base di insegnanti che si facciano carico dell'elaborazione e della valorizzazione di pratiche didattiche antagoniste, rinforzo in direzione didattica dei convegni Cesp, scelta di segmenti (materie o ordini di scuole) ritenuti per i più svariati motivi (maggior penetrazione Cobas, maggiore nostra preparazione) più fecondi politicamente, inchiesta sulle attuali pratiche di scuole alternative, ecc. Non si entra nel merito di nessuna di esse perché ogni nostra scelta dovrà scaturire da una riflessione e un confronto al nostro interno, con l'obiettivo finale di andare a definire in positivo e nella pratica alcune linee portanti della scuola del futuro.



## Per un nuovo paradigma culturale

### Istruzione e cultura nella società millenaristica del XXI secolo

di Giovanni Bruno

È diventato argomento diffuso la contrapposizione tra "laicità/laicismo" e "religiosità/fanatismo". Negli ultimi mesi d'altronde abbiamo avuto più e più eventi per riflettere, discutere, approfondire e, sostanzialmente, recedere da principi che possiamo a grandi linee definire laici: dagli eventi mediatici legati alla morte di Wajtila, alla campagna aggressiva della Chiesa sui quattro referendum, dalle elezioni in Iran, agli attentati nelle città europee.

In tutte queste circostanze, abbiamo potuto notare e "apprezzare" come al cosiddetta cultura laica (che si può tradurre nei valori della tolleranza, dei diritti e della democrazia per quanto formale) sia ormai priva di qualsiasi capacità di reazione che non sia di carattere aggressivo, militaristico, guerrafondaio e colonialista. In Europa, culla dell'Illuminismo, scopriamo all'avanguardia nel rilancio dei valori laici (e non nella semplice difesa sterile, quasi una richiesta di scuse) la Spagna di Zapatero, mentre all'opposto troviamo in retroguardia proprio il nostro Paese, l'Italia, in balia di una fortissima offensiva clericale che non si riesce a fronteggiare.

L'incapacità di sostenere l'attacco clericale deriva da molti fattori, di carattere culturale, storico, sociale, politico, dovuta principalmente all'inetitudine di una borghesia (e conseguentemente anche della classe operaia) incapace di interpretare il proprio ruolo storico (tesi gramsciana spesso dimenticata). Da questa radice storico-politica deriva, a mio giudizio, la debolezza culturale che sta alla base del sistema educativo e di istruzione quando questo è passato dalla struttura selettiva e rigidamente classista del "sistema gentiliano" ad una struttura "di massa" (dagli anni '60 fino a fine '90 dello scorso secolo): se la scuola del fascismo era la scuola della selezione di classe per dividere la classe dirigente dalla manodopera, la scuola di massa che inizia concretamente con la scuola media unica nel 1962 è l'ampliamento sociale e tempora-

le dell'istruzione di base al fine dell'educazione del cittadino, in cui (almeno formalmente) tutti ricevono la medesima formazione pedagogica e didattica di base in vista di scelte che verranno adottate in seguito sulla base delle proprie disposizioni ed interessi. Naturalmente, sappiamo tutti che le divisioni classiste all'interno della scuola (soprattutto superiore) sono sempre rimaste, ma certamente l'impianto complessivo è stato forzato a più riprese allo scopo di permettere l'accesso alla università a settori sociali fino al '68 completamente esautorati. Scuola di massa e università di massa sono state le vere novità "progressive" del sistema dell'istruzione e della formazione culturale in Italia, fino alla rottura delle invisibili barriere di classe che impedivano l'accesso al mestiere di insegnante ai figli di contadini e operai. Dagli anni '70 in poi, a seguito delle grandi lotte studentesche ed operaie del biennio '68 - '69, questa barriera era infranta, o quantomeno resa porosa.

La cultura diventava così più laica per l'effetto di un trascinato sociale che impresse la trasformazione del costume, dei valori, delle idee: venne a maturazione per merito del lievito popolare che si emancipava culturalmente un sistema "ideologico" fortemente democratico e partecipativo, con principi di tolleranza improntato al dialogo e al confronto, nonché alla profonda radice critica che della laicità è la più genuina impronta (non quindi il "laicismo" agnostico e indifferente di tanti pseudo-intellettuali che oggi preferiscono trasferirsi armi e bagagli sul carro dell'intransigenza fondamentalista cristiano-cattolica).

Il recupero ed il rilancio di questa impronta è a mio giudizio la battaglia di lunga lena che si deve aprire in tempi che si vanno sempre più oscurando: ed è una battaglia che, in parallelo e per rendere più sostanziale l'opposizione alla scuola-azienda dell'autonomia (in salsa Berlinguer o Moratti che sia), va affrontata complessivamente, sul piano dell'impostazio-

ne culturale, nella ricerca del/degli asse/i culturali a fondamento della scuola italiana, che non può che essere una scuola nella prospettiva europea (e dunque, senza aprire un capitolo che ci porterebbe assai lontano, connessa alla riflessione critica e alla opposizione all'Europa liberista dei banchieri). A questo proposito, è ovvio che non solo non basta, ma sarebbe controproducente una sorta di piano studiato a tavolino, che avrebbe il valore di un'astrazione intellettuale: ciò che occorre è una impostazione che prenda spunto dalle molteplici esperienze nella prassi, di cui i lavoratori della scuola Cobas (ma anche i moltissimi che, senza essere iscritti o attivi direttamente, sono impegnati nella difesa della scuola pubblica e dei livelli di qualità dell'insegnamento) hanno ampia esperienza, e che al contempo restituisca un orientamento comune senza essere restrittivo. Innanzitutto, più che nei termini di architettura del sistema scolastico e formativo, occorre intraprendere una focalizzazione dei parametri pedagogico-educativi, delle finalità complessive del sistema di istruzione e formazione culturale, dei paradigmi culturali. Quello che penso occorra mettere al centro è il valore formativo (in senso culturale) e non solamente informativo e tanto meno addestrativo della scuola: in questo senso ritengo che alla parola d'ordine - lanciata dai Cobas e ormai condivisa largamente - dell'obbligo scolastico a 18 anni sia necessario affiancare l'idea che è indispensabile un ampliamento della formazione di base e che la realizzazione dell'obbligo a 18 anni è pensabile solo in una prospettiva in cui la scelta effettiva di orientamento degli studi non avvenga tra i 13 e i 14 anni, ma tra i 15 e i 16, ed è in questo senso che si declina la questione che ci porta a sostenere il "biennio unico" piuttosto che quello "unitario".

Per le finalità, ovviamente si entra nel campo della battaglia politica, perché è la declinazione della concezione di società che abbiamo ad essere sottoposta alla

prova. In questo senso, credo che la nostra idea di scuola debba sfuggire a due deleterie tendenze molto diffuse e che spesso ci condizionano: da una parte quella di considerare la scuola semplicemente come lo "specchio della società", con la conseguenza di assumere un atteggiamento di accettazione dell'andazzo, con la variante più nobile ma altrettanto sterile di chiudersi nel fortino a difendere i pezzi smembrati di scuola che vengono mangiati a poco a poco dalle varie riforme; dall'altra quello delle "fughe in avanti", cioè l'atteggiamento di prefigurare una scuola "rivoluzionata" in una situazione sociale e politica le cui condizioni spingono in tutt'altra direzione. La risposta è quella di operare qui ed ora, senza appiattirsi sull'esistente e cercando di resistere al "tecnicismo burocratico" che avanza e frantumava il lavoro dell'insegnante. Infine, e qui mi ricollego all'apertura del ragionamento, si apre la questione dei paradigmi e degli assi culturali. La scuola italiana, sottoposta negli ultimi dieci anni ad un annientamento culturale in nome di un pedagogismo e tecnicismo educativo sterile, ha bisogno di un vero e proprio "rinascimento" culturale, che non si chiuda nelle torri d'avorio di un'aristocrazia intellettuale priva di contatti con l'evoluzione tecnico-scientifica e contemporaneamente eviti l'affossamento in un addestramento tecnologico finalizzato solamente al profitto dell'impresa. L'iper-specializzazione e la frantumazione di una visione (complessa, articolata, dinamica e dialettica) d'insieme dell/i sapere/i (e addirittura delle varie discipline), essendo puramente funzionale alla mercificazione del mondo e all'estrazione del profitto, depriva le giovani generazioni di riferimenti e radici culturali sensate, esponendoli alle vacue, ma (pre)potenti, offerte allineate nel supermarket dei (dis)valori: dall'adorazione degli idoli mass-mediativi, all'irrazionalismo superstizioso, fino al fanatismo religioso. Le capacità critiche per orientare una educazione complessiva emergono attraverso due assi portanti, che rappresentano i due aspetti della emancipazione culturale: quello filosofico-razionalistico, che assume e sostiene lo spirito tecnico-scientifico dell'età contemporanea senza ridursi a meccanicismo tecnologico, e quello storico-antropologico, le cui coordinate consentono una visione aperta e non statica dell'economia, della sociologia e della politica. La battaglia culturale è un aspetto essenziale che deve affiancare, ma non sostituire, la difesa della qualità dell'insegnamento nell'ambito del diritto allo studio per tutti, della scuola e del sistema di istruzione pubblici con finalità sociali, nel contesto più ampio e generale della lotta antiliberista e contro il sistema di guerra. Se la scuola da sola non può costruire "un nuovo mondo possibile", quantomeno può indicare un sistema valoriale alternativo e non appiattirsi sulle ineguaglianze, disparità e inumanità della capitalistica società del profitto.

segue dalla prima pagina

indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001".

Analogamente era previsto dal Ccnl scuola precedente. Il governo si è sempre guardato bene dall'applicare tale norma (derivata dal Protocollo del 23 luglio 1993, quello che istituisce la famigerata concertazione) e i sindacati concertativi hanno sempre glissato. Forse qualcosa cambierà grazie al ricorso vinto da numerosi lavoratori. Infatti, il Tribunale di Livorno con la sentenza 504/2005, ha condannato il Miur al pagamento a favore dei ricorrenti della indennità di vacanza contrattuale. Il ricorso, avviato nel 2003, si riferisce al biennio contrattuale 2000-2001. Sulla scorta di tale favorevole sentenza avvieremo un'analogia iniziativa anche per il presente biennio contrattuale (2004-2005, scaduto il 31 dicembre 2003) e non ancora rinnovato estendendo massicciamente i ricorsi.

Sul tema contratto, infine, segnaliamo un curioso accadimento. La citata intesa del 27 maggio si compone di due parti: i sei articoli (che abbiamo riportato nello scorso numero) debitamente firmati da governo e sindacalisti concertativi e un testo che, invece, non è stato firmato per presunti dissidi tra i concertativi. Un documento che non promette nulla di buono in vista dei prossimi rinnovi contrattuali:

- "Il progressivo superamento dell'inflazione programmata con altri criteri che tengano anche conto degli andamenti e delle compatibilità stabilite in ambito europeo" rischiando quindi di non avere neanche un parziale recupero dell'aumento del costo della vita?

- l'allungamento dei contratti (almeno a 4 anni), uniformando il periodo normativo/giuridico con quello economico. Così gli aumenti salariali (già ridicoli ogni 2 anni) si realizzerebbero ogni 4 anni?

- una contrattazione integrativa basata solo sui risultati di produttività, una forma di "cannibalismo" salariale, per cui ci si nutre del proprio sfruttamento.

- blocco delle assunzioni per i prossimi 3 anni (che porterà ad un ridimensionamento negli organici di 60 mila unità).

- riduzione nei comparti pubblici di 110 mila lavoratori a tempo indeterminato entro il 2007.

Insomma, nelle intenzioni del governo e di qualche sindacato concertativo c'è, per chi ogni giorno si impegna a scuola e in tutto il pubblico impiego, un ulteriore peggioramento di una condizione lavorativa già pessima. Sarà opportuno farci sentire sin dal primo settembre, anche perché a fine anno, oltre all'abituale legge finanziaria, ci troveremo di fronte alla scadenza dell'attuale Ccnl scuola sia nella parte economica sia in quella normativa. Diventa quindi necessario costruire nei posti di lavoro le condizioni per spingere le trattative contrattuali verso obiettivi di reale difesa degli interessi dei lavoratori, a cominciare da sostanziosi aumenti in busta paga.

**ABRUZZO**

**L'AQUILA**  
via S. Franco d'Assergi, 7/A  
0862 62888 - gpetroll@tin.it  
**PESCARA - CHIETI**  
via Tasso, 85  
085 2056870  
cobasabruzzo@libero.it  
http://web.tiscali.it/cobasabruzzo  
**TERAMO**  
0881 411348 - 0861 246018

**BASILICATA**

**LAGONEGRO (PZ)**  
0973 40175  
**POTENZA**  
piazza Crispi, 1  
0971 23715 - cobaspz@interfree.it  
**RIONERO IN VULTURE (PZ)**  
via F.lli Rosselli, 9/a  
0972 723917 - cobasvultur@tin.it

**CALABRIA**

**CASTROVILLARI (CS)**  
via M. Bellizzi, 18  
0981 26340 - 0981 26367  
**CATANZARO**  
0968 662224  
**COSENZA**  
via del Tembini, 19  
0984 791662 - gpeta@libero.it  
cobasscuola.cs@tiscali.it  
**CROTONE**  
0962 964056  
**REGGIO CALABRIA**  
via Reggio Campi, 2° t.co, 121  
0965 81128 - torredibabele@ecn.org  
**ROSSANO (CS)**  
via Sibari, 7/11  
347 8883811  
giuseppeantonio.cesario@istruzione.it

**CAMPANIA**

**AVELLINO**  
333 2236811 - sanic@interfree.it  
**CASERTA**  
0823 322303 - francesco.rozza@tin.it  
**NAPOLI**  
vico Quercia, 22  
081 5519852  
scuola@cobasnapoli.org  
http://www.cobasnapoli.org  
**SALERNO**  
corso Garibaldi, 195  
089 223300 - cobas.sa@virgilio.it

**EMILIA ROMAGNA**

**BOLOGNA**  
via San Carlo, 42  
051 241336  
cobasbologna@fastwebnet.it  
www.comune.bologna.it/iperbole/cespbo  
**FERRARA**  
via Muzzina, 11  
cobasfe@yahoo.it  
**FORLÌ - CESENA**  
vicolo della Stazione, 52 - Cesena  
340 3335800 - cobasfc@tele2.it  
http://digilander.libero.it/cobasfc  
**IMOLA (BO)**  
via Selice, 13/a  
0542 28285 - cobasimola@libero.it  
**MODENA**  
347 7350952  
bet2470@iperbole.bologna.it  
**PARMA**  
0521 357186 - manuelatopr@libero.it  
**PIACENZA**  
348 5185694  
**RAVENNA**  
via Sant'Agata, 17  
0544 36189 - capineradelcarso@iol.it  
**REGGIO EMILIA**  
333 7952515

**RIMINI**

0541 967791 - daniffranchini@yahoo.it

**FRIULI VENEZIA GIULIA**

**PORDENONE**  
340 5958339 - per.lui@tele2.it  
**TRIESTE**  
040 302993 - danielant@tiscali.it

**LAZIO**

**ANAGNI (FR)**  
0775 726882  
**ARICCIA (RM)**  
via Indipendenza, 23/25  
06 9332122  
cobas-scuolacastelli@tiscali.it  
**BRACCIANO (RM)**  
via Oberdan, 9  
06 99805457  
mariosanguinetti@tiscali.it  
**CASSINO (FR)**  
347 5725539  
**CECCANO (FR)**  
0775 603811  
**CIVITAVECCHIA (RM)**  
via Buonarroti, 188  
0766 35935 - cobas-scuola@tiscali.it  
**FORMIA (LT)**  
via Marziale  
0771/269571 - cobaslatina@genie.it  
**FERENTINO (FR)**  
0775 441695  
**FROSINONE**  
via Cesare Battisti, 23  
0775 859287 - 368 3821688  
cobas.frosinone@virgilio.it  
www.geocities.com/cobasfrosinone  
**LATINA**  
viale P. L. Nervi - Torre n. 4 int. 5  
0773 474311  
cobaslatina@libero.it  
**MONTEROTONDO (RM)**  
06 9056048  
**NETTUNO - ANZIO (RM)**  
347 9421408 - cobasnettuno@inwind.it  
**OSTIA (RM)**  
via M.V. Agrippa, 7/h  
06 5690475 - 339 1824184  
**PONTECORVO (FR)**  
0776 760106  
**RIETI**  
0746 274778 - grnatali@libero.it  
**ROMA**  
viale Manzoni 55  
06 70452452 - fax 06 77206060  
cobascuola@tiscali.it  
http://www.cobas.roma.it/

**FROSINONE**

via Cesare Battisti, 23  
0775 859287 - 368 3821688  
cobas.frosinone@virgilio.it  
www.geocities.com/cobasfrosinone

**LATINA**

viale P. L. Nervi - Torre n. 4 int. 5  
0773 474311  
cobaslatina@libero.it

**MONTEROTONDO (RM)**

06 9056048  
**NETTUNO - ANZIO (RM)**  
347 9421408 - cobasnettuno@inwind.it  
**OSTIA (RM)**  
via M.V. Agrippa, 7/h  
06 5690475 - 339 1824184

**PONTECORVO (FR)**

0776 760106  
**RIETI**  
0746 274778 - grnatali@libero.it  
**ROMA**  
viale Manzoni 55  
06 70452452 - fax 06 77206060  
cobascuola@tiscali.it  
http://www.cobas.roma.it/

**SORA (FR)**

0776 824393  
**TIVOLI (RM)**  
0774 380030 - 338 4663209  
**VITERBO**  
via delle Piagge 14  
0761 340441 - 328 9041965  
cobas-vt@libero.it

**LIGURIA**

**GENOVA**  
vico dell'Agnello, 2  
010 2758183 - cobasge@cobasliguria.org  
http://www.cobasliguria.org  
**LA SPEZIA**  
Piazzale Stazione  
0187 987366  
maxmezza@tin.it - ee714@interfree.it  
**SAVONA**  
338 3221044 - savonacobas@email.it

**LOMBARDIA**

**BERGAMO**  
349 3546646 - cobas-scuola@email.it  
**BRESCIA**  
via Corsica, 133  
030 2452080 - cobasbs@tin.it

**LODI**

via Fanfulla, 22 - 0371 422507  
**MANTOVA**  
0386 61922  
**MILANO**  
viale Monza, 160  
0227080806 - 0225707142 - 3472509792  
mail@cobas-scuola-milano.org  
www.cobas-scuola-milano.org  
**VARESE**  
via De Cristoforis, 5  
0332 239695 - cobasva@iol.it

**MARCHE**

**ANCONA**  
335 8110981 - cobasancona@tiscalinet.it  
**ASCOLI**  
via Montello, 33  
0736 252767 - cobas.ap@libero.it  
**FERMO (AP)**  
0734 228904 - silvia.bela@tin.it  
**IESI (AN)**  
339 3243646  
**MACERATA**  
via Bartolini, 78  
0733 32689 - cobas.mc@libero.it  
http://cobasmc.altervista.org/index.html

**MOLISE**

**CAMPOBASSO**  
0874 716968 - 0874 62200  
mich.palmieri@tiscali.it

**PIEMONTE**

**ALBA (CN)**  
cobas-scuola-alba@email.it  
**ALESSANDRIA**  
0131 778592 - 338 5974841  
**BRA (CN)**  
329 7215468  
**CHIERI (TO)**  
via Avezzana, 24  
cobas.chieri@katamail.com  
**CUNEO**  
via Cavour, 5  
0171 699513 - 329 3783982  
cobasscuolacn@yahoo.it  
**PINEROLO (TO)**  
320 0608966 - gpcleri@libero.it  
**TORINO**  
via S. Bernardino, 4  
011 334345 - 347 7150917  
cobas.scuola.torino@katamail.com  
http://www.cobas scuolatorino.it

**PUGLIA**

**BARI**  
c/o Spazio Anarres - via de Nittis, 42  
cobasbari@yahoo.it  
**BRINDISI**  
via Settimio Severo, 59  
0831587058 - fax 0831512336  
cobasscuola\_brindisi@yahoo.it  
**CASTELLANETA (TA)**  
vico 2° Commercio, 8  
**FOGGIA**  
0881 616412 - pinosag@libero.it  
capriogiuseppe@libero.it  
**LECCE**  
via XXIV Maggio, 27  
cobaslecce@tiscali.it  
**LUCERA (FG)**  
via Curiel, 6  
0881 521695  
cobascapitanata@tiscali.it  
**MOLFETTA (BA)**  
piazza Paradiso, 8  
340 2206453 - cobasmolfetta@tiscali.it  
http://web.tiscali.it/cobasmolfetta/  
**TARANTO**  
via Lazio, 87  
099 7399998 - cobastaras@supereva.it  
mignognavoccoli@libero.it  
http://www.cobastaras.supereva.it

**SARDEGNA**

**CAGLIARI**  
via Donizetti, 52  
070 485378 - 070 454999  
cobascuola.ca@tiscalinet.it  
http://www.cobasscuolacagliari.it  
**NUORO**  
vico M. D'Azeglio, 1  
0784 254076 - cobascuola.nu@tiscalinet.it  
**ORISTANO**  
via D. Contini, 63  
0783 71607 - cobascuola.or@tiscali.it  
**SASSARI**  
via Marogna, 26  
079 2595077 - cobascuola.ss@tiscalinet.it

**SICILIA**

**AGRIGENTO**  
via Acrone, 40  
0922 594905 - cobasag@virgilio.it  
**BAGHERIA (PA)**  
via Gigante, 21  
091 909332 - gimipi@libero.it  
**CALTANISSETTA**  
via Re d'Italia, 14  
0934 21085 - cobascl@tiscali.it  
http://www.caltaweb.it/cobas  
**CATANIA**  
via Vecchia Ognina, 42  
095 536409 - alfteresa@tiscalinet.it  
**ENNA**  
0935 29936 - bonifacioachille@tiscali.it  
**LICATA (AG)**  
via Signorelli, 40  
320 4115272 - gioru78@hotmail.com  
**MESSINA**  
via dei Verdi, 58  
090 670062 - turidal@aliceposta.it  
**MONTELEPRE (PA)**  
via Sapienza, 11  
giambattistaspica@virgilio.it  
**NISCEMI (CL)**  
339 7771508  
francesco.ragusa@tiscali.it  
**PALERMO**  
piazza Unità d'Italia, 11  
091 349192 - 091 349250  
c.cobassicilia@tin.it - cobas.pa@libero.it  
**TRAPANI**  
vicolo Menandro, 1  
0923 23825 - gaetano.scurria@tin.it  
**SIRACUSA**  
0931701745 - giovanniangelica@libero.it

**TOSCANA**

**AREZZO**  
0575 904440 - 329 9651315  
cobasarezzo@yahoo.it  
**FIRENZE**  
via dei Pilastrini, 41/R  
055 241659 - fax 055 2342713  
cobascuola.fi@tiscali.it  
**GROSSETO**  
viale Europa, 63  
0584 493668  
cobasgrosseto@virgilio.it  
**LIVORNO**  
via Pieroni, 27  
0586 886868 - 0586 885062  
ilectra@inwind.it  
**LUCCA**  
via della Formica, 194  
0583 56625 - cobaslu@virgilio.it  
**MASSA CARRARA**  
via L. Giorgi, 3 - Carrara  
0585 786334 - pvannuc@aliceposta.it  
**PISA**  
via S. Lorenzo, 38  
050 563083 - cobaspi@katamail.com  
**PISTOIA**  
via Bellaria, 40  
0573 994608 - fax 1782212086  
cobaspt@tin.it  
www.geocities.com/Athens/Parthenon/8227

**PONTEREDA (PI)**

Via C. Pisacane, 24/A  
Tel/Fax 0587-59308  
**PRATO**  
via dell'Aiale, 20  
0574 635380 - cobascuola.po@ecn.org  
**SIENA**  
via Mentana, 100  
0577 226505 - irinasbririp@yahoo.it  
**VIAREGGIO (LU)**  
via Regia, 68 (c/o Arci)  
0584 46385 - 0584 31811  
viareggio@arci.it - 0584 913434

**TRENTINO ALTO ADIGE**

**TRENTO**  
0461 824493 - fax 0461 237481  
mariateresarusciano@virgilio.it

**UMBRIA**

**CITTÀ DI CASTELLO (PG)**  
075 856487 - 333 6778065  
renato.cipolla@tin.it  
**PERUGIA**  
via del Lavoro, 29  
075 5057404 - cobaspg@libero.it  
**TERNI**  
via de Filis, 7  
0744 421708 - 328 6536553  
cobastr@inwind.it

**VENETO**

**LEGNAGO (VR)**  
0442 25541 - paolinovr@virgilio.it  
**PADOVA**  
c/o Ass. Difesa Lavoratori,  
via Cavallotti, 2  
tel. 049 692171 - fax 049 882427  
perunaretediscuole@katamail.com  
**ROVIGO**  
0425 2763 - rsu@istitutomaddalena.org  
**TREVISO**  
ciber.suzy@libero.it  
**VENEZIA**  
via Cà Rossa, 4 - Mestre  
tel. 041 719460 - fax 041 719476  
comrif@tiscali.it  
**VERONA**  
045 8905105  
**VICENZA**  
347 64680721 - ennsil@libero.it

**COBAS****GIORNALE DEI COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA**

viale Manzoni, 55 - 00185 Roma  
06 70452452 - 06 77206060  
giornale@cobas-scuola.org  
http://www.cobas-scuola.org

Autorizzazione Tribunale di Viterbo  
n° 463 del 30.12.1998

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Antonio Moscato

**REDAZIONE**

Ferdinando Alliata  
Michele Ambrogio  
Piero Bernocchi  
Giovanni Bruno  
Rino Capasso  
Piero Castello  
Ludovico Chianese  
Toni Colloca  
Adriana De Gregorio  
Giovanni Di Benedetto  
Gianluca Gabrielli  
Pino Giampietro  
Nicola Giua  
Carmelo Lucchesi  
Stefano Micheletti  
Marianrosa Ragonese  
Anna Grazia Stamatii  
Roberto Timossi  
Silvana Vacirca

**STAMPA**

Rotopress s.r.l. - Roma  
Chiuso in redazione l'10/8/2005